

ROMA



Protocollo RC n. 25013/2020

Deliberazione n. 118

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 71

Seduta Pubblica del 30 settembre 2020

Presidenza: DE VITO - SECCIA

L'anno 2020, il giorno di mercoledì 30 del mese di settembre, alle ore 10,09 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 29 settembre, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 18 Consiglieri:

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Chiossi Carlo Maria, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio

Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Bernabei, Figliomeni e Marchini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente Marcello DE VITO assume la presidenza dell'Assemblea.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 189ª proposta nel sotto riportato testo risultante dall'accoglimento di emendamenti:

189ª Proposta (Dec. G.C. n. 126 del 22 settembre 2020)

### **Adozione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'anno 2020.**

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015 è stato affidato ad AMA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed i servizi di igiene urbana della città di Roma per la durata di quindici anni, sulla base del Piano Economico Finanziario (2015-2029) redatto il 28 luglio 2015;

con la predetta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52/2015 è stato confermato ad AMA S.p.A. anche l'affidamento delle attività riguardanti l'applicazione e la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) "fino alla data in cui verrà completato il passaggio operativo delle funzioni a Roma Capitale";

con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018 è stata approvata la gestione diretta della Tassa sui Rifiuti (TARI) da parte di Roma Capitale, la nomina del funzionario responsabile interno all'Amministrazione Capitolina e la riscossione della TARI su conti correnti intestati all'Ente a partire dal 1° gennaio 2020;

tale deliberazione ha previsto un processo di internalizzazione che vede attualmente il mantenimento in capo ad AMA S.p.A. delle attività di supporto alla gestione della TARI (bollettazione, rapporti con gli utenti, tenuta e aggiornamento della banca dati, etc.), regolate tramite convenzione con la società partecipata, approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 180 del 20 agosto 2020;

l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, all'articolo 57-bis introduce il comma 683-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in deroga al comma 683 dello stesso articolo, per la necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, prevedendo che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile;

l'articolo 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI 2020 al 30 giugno 2020;

in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando il termine di approvazione degli atti deliberativi TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti locali; termine prorogato al 30 settembre 2020, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

in virtù di quanto disposto dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere concernenti la tassa sui rifiuti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del medesimo decreto legge, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e che il comune effettui il predetto invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

sempre in base al citato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011, i versamenti della tassa sui rifiuti la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al richiamato articolo 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 2011 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito Autorità o ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi".

anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate da ARERA, la stessa ha ritenuto opportuno adottare il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (di seguito MTR) per il primo periodo regolatorio, confermando la proposta di applicare una regolazione che disciplini l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. n. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha ad oggetto la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e l'approvazione del MTR (Allegato A alla delibera stessa), per la determinazione delle componenti dei costi da coprire mediante TARI;

la stessa deliberazione ARERA prevede una profonda revisione delle regole di individuazione dei costi, obblighi del tutto nuovi per soggetti gestori, Enti e Autorità stessa prolungando l'iter di redazione, approvazione e validazione dei Piani Finanziari;

in particolare, la deliberazione appena citata prevede che:

- il perimetro gestionale è uniforme su tutto il territorio nazionale e comprende lo spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; la gestione tariffe e rapporti con gli utenti; il trattamento e recupero dei rifiuti urbani; il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- la definizione delle componenti di costo in: costi operativi, costi d'uso del capitale e componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
- la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;
- la determinazione dei corrispettivi per l'utenza in ciascuna annualità 2020 e 2021 attraverso le componenti di costo fisso e variabile individuate in base all'MTR attribuendo i costi tra utenze domestiche e non domestiche, in coerenza con le tabelle del D.P.R. 158/1999;

il metodo MTR prevede che le componenti di costo da utilizzare per la costruzione del PEF 2020, siano riferite all'anno  $a - 2$ , ossia all'esercizio finanziario 2018, risultanti, come detto, da fonti contabili obbligatorie;

le deliberazioni ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e n. 238 del 23 giugno 2020 hanno parzialmente modificato il MTR di cui alla delibera n. 443/2019, introducendo misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevedendo la possibilità di misure agevolative per gli utenti maggiormente colpiti dall'emergenza stessa;

il MTR, all'art. 18, prevede che i gestori predispongano il PEF in conformità alle indicazioni metodologiche dello stesso articolo, a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d'uso del capitale individuate sulla base del medesimo provvedimento di ARERA;

il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - b. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - c. la ricognizione degli impianti esistenti;

il PEF deve altresì includere una tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 al MTR) - corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3) - che riporta le voci dei costi di gestione e di

capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte;

il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;

l'articolo 19 del MTR prevede che PEF sia sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione e che la verifica concerne almeno:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR;
- c. il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

il PEF viene aggiornato annualmente dall'Ente territorialmente competente entro il termine previsto dalla normativa vigente, garantendo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

i criteri per il riconoscimento dei costi sono basati sui seguenti punti:

- una puntuale definizione delle attività che rientrano nel computo tariffario;
- l'identificazione degli oneri, come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base (a-2), nel caso di specie il 2018, afferenti alle attività di cui al punto precedente;
- riclassificazione delle voci di costo (sulla base di specifiche poste "rettificative") nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";
- l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
- un'impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, in cui le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi (nel periodo 2020-2021) in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionale, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale;
- l'introduzione di modalità gradualità per il recupero di eventuali scostamenti – originati dall'applicazione del nuovo MTR, con riferimento ai costi relativi all'anno 2018;
- l'individuazione di incentivi tali da consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti, introducendo a partire dall'anno 2020 un fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio CONAI;
- la regolazione della remunerazione del capitale investito in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti;

al fine di determinare la dimensione finanziaria del PEF, completando per la parte di competenza il PEF presentato dal gestore, l'Ente territorialmente competente, deve fissare discrezionalmente i seguenti coefficienti e fattori previsti dal MTR:

- a. coefficiente di gradualità ( $\gamma$ ): esso aumenta o riduce la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi del 2018 rideterminati e il complesso delle entrate tariffarie di quell'anno;
- b. elemento r: è il numero di rate, fino ad un massimo di 4, fissate dall'ente locale per il recupero del conguaglio di cui al punto che precede;
- c. fattore b: è il fattore (di sharing dei proventi) che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
- d. fattore  $\omega$ : è il fattore correttivo del fattore b, che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
- e. coefficiente X: è il coefficiente che aumenta o riduce il limite di incremento delle entrate tariffarie (e quindi consente una maggiore o minore crescita della TARI) in funzione del recupero di produttività che l'ente locale intende determinare a carico del gestore;
- f. coefficienti QL e PG: sono i coefficienti da determinarsi in funzione di obiettivi di miglioramento della qualità o di variazioni del perimetro gestito, che possono essere intercettate nella componente prospettica di costo operativo COIexp.

Dato atto che in data 16 aprile 2020 prot. 0020744.U il gestore AMA S.p.A. ha trasmesso una prima simulazione del PEF per l'anno 2020, acquisito al prot. QB/219916 del 17 aprile 2020, redatto secondo le disposizioni del MTR di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019;

con nota del 15 giugno 2020 prot. QB/297355, il Dipartimento Risorse Economiche ha richiesto a Aequa Roma S.p.A., in qualità anch'essa di gestore, la presentazione del PEF 2020, per la parte relativa ai costi per il servizio di supporto al contrasto all'evasione TARI, regolata nel Contratto di servizio fra Roma Capitale e la Società partecipata;

in data 19 giugno 2020 prot. 0011033/2020 il gestore Aequa Roma S.p.A. ha trasmesso il PEF per l'anno 2020, acquisito al prot. QB/308537 del 19 giugno 2020, redatto secondo le disposizioni del MTR, cui è allegata, altresì, la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3);

in data 22 giugno 2020 prot. 0032784.U il gestore AMA S.p.A. ha trasmesso il PEF per l'anno 2020, acquisito al prot. QB/310858 del 22 giugno 2020, redatto secondo le disposizioni del MTR di cui alla deliberazione di ARERA n. 443/2019, successivamente rettificato e trasmesso il 21 settembre 2020 con nota prot. n. 0050641.U, acquisita al prot. n. QB/427961 del 21 settembre 2020, cui è allegata, altresì, la dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3);

con determinazione dirigenziale n. 12953 del 19 giugno 2020 il Dipartimento Risorse Economiche ha ritenuto necessario istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di procedere al controllo (a campione) dei costi inseriti dai gestori nei dati di input alla base della proposta di Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani;

la relazione di cui all'allegato 3 contiene il rapporto di validazione ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019;

in base al controllo dei costi effettuato dal gruppo di lavoro, stante il rispetto dei requisiti di cui al punto 19 del MTR sopra richiamati, è possibile validare i PEF presentati dalle due Società e, pertanto, il PEF complessivo, integrato con i dati di costo dell'Ente;

l'integrazione dei PEF 2020 presentati dalle due Società partecipate in qualità di gestori determina i costi complessivi riconoscibili per l'anno 2020, che costituiscono a loro volta la base finanziaria su cui articolare le tariffe TARI 2020;

nella nota tecnica allegata (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, sono indicati i valori dei coefficienti e fattori fissati da Roma Capitale per determinare la dimensione finanziaria finale del PEF 2020.

Preso atto che, relativamente agli anni di imposta 2003-2009, AMA Spa ha dichiarato, con nota prot. n.0003999.I del 21 settembre 2020, crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione e non recuperati nei piani finanziari pregressi per € 102.264.705,00;

ai sensi dell'articolo 1, comma 654 bis, della legge 147/2013, tra le componenti di costo "vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene urbana, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";

in base alle verifiche effettuate dal Dipartimento Risorse Economiche presso l'Agenzia Entrate Riscossione è emerso che risultano ancora pendenti iscrizioni a ruolo relative al tributo, sanzioni ed interessi per gli anni 2003-2009;

considerata la vetustà degli anni di imposta, tali crediti, pur se potenzialmente riscuotibili, sono da ritenersi inesigibili e da inserire in tariffa in un arco temporale di 4 anni per contemperare le esigenze finanziarie del gestore e l'impatto negativo sulle tariffe;

i mancati ricavi relativi a crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione crediti, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 654 bis citato, in ossequio al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione e al fine di garantire l'equilibrio finanziario del gestore, debbono essere ribaltati in tariffa.

Ritenuto di ripartire in più annualità i predetti mancati ricavi relativi a crediti inesigibili il recupero all'interno dei piani finanziari delle predette somme, a partire dal 2020, secondo le seguenti quote:

- 2020 € 36.500.000,00
- 2021 € 36.500.000,00
- 2022 € 15.000.000,00
- 2023 € 14.644.705,00

prevedendo, altresì, a salvaguardia ulteriore del fabbisogno finanziario dell'azienda partecipata, di autorizzare la stipula di un contratto di cessione di credito con condizione sospensiva, che impegna Roma Capitale per il triennio 2020-2023, ai sensi dell'art. 42,

comma 2, lett. i) del TUEL 267/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato 5 alla presente deliberazione.

Dato atto che eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno sopravvenienze attive, da inserire tra le entrate da dedurre dai costi nell'esercizio in cui insorgeranno e dovranno essere riversate a Roma Capitale con le modalità che saranno disciplinate con addendum alla convenzione approvata con deliberazione di Giunta Capitolina n. 180 del 20 agosto 2020;

il suddetto piano ha quantificato costi 2020 pari a euro 819.562.209,54 compresa IVA;

pertanto, l'imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo costituisce un costo da ricomprendere nella determinazione della tassa al fine di garantire l'equilibrio tra le entrate derivanti dalla tassa medesima e le spese sostenute da Roma Capitale per l'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani;

Roma Capitale ha opportunamente integrato i documenti richiesti dal MTR, con i valori dei coefficienti fissati dall'Ente, ossia la tabella di cui allo schema tipo fornito in Appendice 1 (Allegato 2), la relazione di accompagnamento di cui allo schema tipo fornito in Appendice 2 (Allegato 3) e assemblato le dichiarazioni di veridicità secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3, ricevute dai due gestori AMA S.p.A. e Aequa Roma S.p.A. (Allegato 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visto che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Cervi";

che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Visca";

che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi";

che in data 22 settembre 2020, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M. Visca”;

che in data 22 settembre 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in relazione alle poste contabili da iscrivere in entrata e in uscita del vigente bilancio di previsione, tenuto conto della validazione del piano economico finanziario con cui viene attestata la congruità, coerenza e completezza dei valori in esso inseriti. Si dà altresì atto della necessità di provvedere all'accantonamento dei potenziali oneri finanziari che potrebbero derivare in capo a Roma Capitale dalla sottoscrizione dell'allegato contratto di cessione dei crediti.

Il Ragioniere Generale

F.to: A. Guiducci”;

Atteso che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Che le Commissioni Capitoline Permanenti I e IV, nelle sedute del 25 settembre 2020, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica dei Dirigenti responsabili del Servizio, Stefano Cervi e Marcello Visca, quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, Anna Guiducci, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine agli emendamenti approvati;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

visto l'articolo 1, commi 639, 654, 654-bis, 683 e 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 25 settembre 2015;

vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018;

visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i.);

visto l'articolo 1, commi da 784 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

visto l'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

visto l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  
vista la deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019;  
viste le deliberazioni ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e n. 238 del 23 giugno 2020;

Per i motivi di cui in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

- di adottare il Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per le annualità 2020, sulla base dei PEF presentati dai gestori AMA S.p.A. e Æqua Roma S.p.A., come indicato nelle premesse del presente atto, opportunamente integrati dal dipartimento Tutela Ambientale e dal Dipartimento Risorse Economiche, composta dai seguenti elaborati: nota tecnica (Allegato 1) – contenente i valori dei coefficienti e fattori fissati da Roma Capitale per determinare la dimensione finanziaria finale del PEF 2020; tabella dei costi (Allegato 2), la relazione di accompagnamento (Allegato 3); le dichiarazioni di veridicità dei due gestori (Allegato 4), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che, sulla base delle risultanze del Piano Finanziario per l'anno 2020, i costi per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana della città di Roma, ivi comprese le attività riguardanti l'applicazione e la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), ammontano ad euro 819.562.209,54 compresa IVA e che tale importo costituisce la base finanziaria su cui articolare le tariffe TARI 2020, con separato provvedimento;
- di trasmettere il presente Piano finanziario ad ARERA per la sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 443/2019;
- di approvare, per le motivazioni espresse nella Nota tecnica di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del TUEL, lo schema di contratto di cessione di credito con condizione sospensiva, che impegna Roma Capitale per il triennio 2020-2023, autorizzando il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche pro-tempore a sottoscrivere il suddetto contratto (Allegato 5), che, al momento della stipula, dovrà essere corredato dall'elenco delle partite iscritte a ruolo fino a concorrenza dell'importo del credito oggetto di cessione con condizione sospensiva.

## SIMULAZIONE MODELLO ARERA PIANO FINANZIARIO 2020

### NOTA TECNICA

#### ***1. Riferimento normativo***

Il 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), con deliberazione n. 443/2019, ha stabilito le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e ha reso noti i principi basilari del nuovo metodo, ovvero: incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

In continuità con il DPR 158/1999, l'Autorità ha mantenuto la classificazione dei costi in base alle attività che compongono il servizio, alla natura dei costi (costi operativi, di capitale e costi comuni) e la ripartizione tra quota fissa e variabile per la ripartizione del montante complessivo.

Nel dettaglio, i costi dei servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:

- spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;
- gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti.

Le regole di riconoscimento dei costi sono basate sui seguenti punti:

- una puntuale definizione delle attività che rientrano nel computo tariffario;
- l'identificazione degli oneri (come risultanti da fonti contabili obbligatorie relative ad un anno base (a-2)) afferenti alle attività di cui al punto precedente;
- riclassificazione delle menzionate voci di costo (rettificate sulla base di specifiche poste "rettificative") nelle componenti "costi operativi di gestione", "costi comuni" e "costi d'uso del capitale";
- l'applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie;
- una impostazione regolatoria di carattere asimmetrico, in cui le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi (nel periodo 2020-2021) in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionale, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale;
- l'introduzione di modalità gradualità per il recupero di eventuali scostamenti – originati dall'applicazione della riforma in discorso – con riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019;
- l'individuazione di incentivi tali da consentire agli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti, introducendo a partire dall'anno 2020 un fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia derivante dal trattamento dei rifiuti urbani, ad eccezione dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali di recupero degli imballaggi alle piattaforme del Consorzio CONAI;
- la regolazione della remunerazione del capitale investito sul modello del WACC e in considerazione della natura composita del servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Nel seguito vengono richiamati invece i principali riferimenti normativi in materia di gestione dei rifiuti e disciplina tariffaria.

Il **decreto legislativo 152/06**, nella parte IV, contiene "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e tra l'altro:

- definisce la “gestione” dei rifiuti, come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario” (articolo 183, comma 1, lett. n);

- definisce la “gestione integrata dei rifiuti” come “il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade [...], volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti” (articolo 183, comma 1, lett. ll), ove l’attività di spazzamento delle strade è “una modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito” (articolo 183, comma 1, lett. oo).

Con riferimento invece alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la **legge 147/13**, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

In particolare, l’articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il comune “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”;

- al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

- al comma 683 dispone che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

L’articolo 1, comma 169 della **legge 296/06** stabilisce che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Inoltre, l’articolo 193 del **decreto legislativo 267/00** attribuisce agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell’esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Con deliberazione 443/2019 del 31/10/2019, l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA), in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla legge 205/2017 e dalla legge 481/1985, ha definito, in ordine all’impianto della regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.

Di seguito si riportano in sintesi gli articoli di riferimento, indicati nell'Allegato A della Deliberazione 443/2019 del 31 ottobre, alla base della bozza di modello di calcolo simulato per la determinazione dell'entrata tariffaria per l'anno 2020 nei relativi Fogli del File "Simulazione Modello" allegato alla presente.

### Art. 2

#### *Entrate tariffarie di riferimento*

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_{a,exp} - b(ARA) - b(1 + \omega_a)ARCONAI_{a,r} + (1 + \gamma_a) RCTV_{a,r}$$

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\Sigma TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COITF_{a,exp} + (1 + \gamma_a) RCTF_{a,r}$$

### Art. 3

#### *Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili*

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  è applicata la seguente condizione:

$$\frac{0,8 \leq \Sigma TV_a \leq 1,2}{\Sigma TV_{a-1}}$$

### Art. 4

#### *Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il parametro  $\rho_a$  (rho) è determinato sulla base della seguente formula

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI
QUALITA' PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA I PGa=0 QLa=0	SCHEMA II PGa≤3% QLa=0
	MIGLIORAMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA III PGa=0 QLa≤2%	SCHEMA IV PGa≤3% QLa≤2%

## Titolo V – COSTI EFFICIENTI PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019

### Art. 15

*Componenti a conguaglio relative agli anni 2018 e 2019*

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno ( $a-2$ ), ossia 2018 e 2019, i costi relativi all'anno di riferimento sono aggiornati sulla base della media dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi), calcolata rispettivamente con riferimento ai 12 mesi da luglio 2017 a giugno 2018 e da luglio 2018 a giugno 2019. Tale media è rispettivamente pari a  $I2018 = 0,70\%$  e a  $I2019 = 0,90\%$ .

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno ( $a-2$ ) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo variabile come ridefinite dall'Autorità ( $\Sigma TVa - 2new$ ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno ( $a-2$ ) ( $\Sigma TVa - 2old$ ):

$$RCTV,a = \Sigma TVa - 2new - \Sigma TVa - 2old$$

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno ( $a-2$ ) è data dalla differenza tra le entrate relative alle componenti di costo fisso come ridefinite dall'Autorità ( $\Sigma TFa - 2new$ ) e le pertinenti entrate tariffarie computate per l'anno ( $a-2$ ) ( $\Sigma TFa - 2old$ ):

$$RCTF,a = \Sigma TFa - 2new - \Sigma TFa - 2old$$

### Art. 16

*Gradualità*

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene applicando alla somma delle componenti  $RCTV,a$  e  $RCTF,a$ , determinata secondo quanto previsto dal precedente Articolo 15, il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma a)$ , determinato dall'Ente territorialmente competente.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ ,  $\gamma a$  è dato dalla seguente somma:

$$\gamma a = \gamma 1,a + \gamma 2,a + \gamma 3,a$$

dove:

- $\gamma 1,a$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

- $\gamma_{2,a}$  è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$  è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  il costo unitario effettivo ( $CU_{effa-2}$ ) da considerare nell'ambito della gradualità è il seguente:

$$CU_{effa-2} = (\Sigma TV_{a-2old} + \Sigma TF_{a-2old}) / qa-2$$

dove,  $qa-2$  indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ( $a-2$ ).

In ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , il coefficiente di gradualità ( $1 + \gamma_a$ ) è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo ( $CU_{effa-2}$ ) e il *Benchmark* di riferimento pari al:

- nel caso di PEF per singolo comune:

o fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario

Nel caso in cui risulti  $CU_{effa-2} \leq Benchmark$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , i parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  di cui al comma 16.2, sono determinati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito degli intervalli di valori riportati nella tabella che segue:

INDICATORI DI QUALITA' PRESTAZIONI		
	$RCTV_{,a} + RCTF_{,a} > 0$	$RCTV_{,a} + RCTF_{,a} \leq 0$
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

#### *Premessa metodologica*

La simulazione del modello di calcolo dell'entrate tariffarie per il 2020 è stata effettuata applicando le logiche ed i criteri del nuovo MTR varato il 31 ottobre 2019 da ARERA e con le seguenti assunzioni.

Tale metodologia, come noto, si deve basare sulla determinazione delle entrate tariffarie a copertura del servizio di igiene urbana consuntivati dal gestore del servizio, così come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie.

In merito all'ultimo aspetto, si deve precisare che alla base dell'applicazione del **MTR per il 2020 ha previsto i dati di preconsuntivo, in assenza dei bilanci approvati.**

- **Costi anno 2017** per determinare la base dei costi riconoscibili del 2018 e del 2019
- **Costi anno 2018** per determinare la base costi delle entrate tariffarie del 2020

Per quanto riguarda il valore del CK (costo d'uso del capitale), si è proceduto a seguire quanto stabilito nel Capitolo IV art.li 10-11-12-13-14 della Delibera 443/2019.

## 2. Assunzioni di fondo

La simulazione effettuata, al fine di determinare la valorizzazione del livello delle entrate tariffarie 2020, è stata condotta in funzione della valorizzazione di alcuni parametri, la cui determinazione è **rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'ente locale**, discrezionalità che deve essere esercitata con riferimento ai seguenti coefficienti e fattori riferiti a quanto segue:

- a. *coefficiente di gradualità ( $\gamma$ )*: esso aumenta o riduce la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi riconoscibili del 2018 e pertinenti entrate tariffarie di quell'anno;
- b. *elemento  $r$* : è il numero di rate, fino ad un massimo di 4, fissate dall'ente locale per il recupero del conguaglio di cui al punto che precede;
- c. *fattore  $b$* : è il fattore che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
- d. *fattore  $\omega$* : è il fattore correttivo del fattore  $b$ , che aumenta o riduce la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
- e. *coefficiente  $X$* : è il coefficiente che aumenta o riduce il limite di incremento delle entrate tariffarie (e quindi consente una maggiore o minore crescita della TARI) in funzione del recupero di produttività che l'ente locale intende determinare a carico del gestore;
- f. *coefficienti  $QL$  e  $PG$* : sono i coefficienti da determinarsi in funzione di obiettivi di miglioramento della qualità o di variazioni del perimetro gestito, che possono essere intercettate nella componente prospettica di costo operativo  $COI^{xp}$

Il complesso dei fattori sopra descritti valorizzati nei loro valori minimi e massimi, hanno i seguenti impatti economici sulla **Tariffa 2020** rispettivamente:

1. riducono/aumentano la quota di conguaglio recuperabile e riferito allo scostamento tra costi riconoscibili del 2018 e pertinenti entrate tariffarie di quell'anno;
2. aumentano/riducono il numero di rate in cui tale conguaglio può essere recuperato;
3. riducono/aumentano la quota parte di ricavi derivanti dalla vendita di materiali o energia che il gestore può trattenersi;
4. riducono/aumentano la quota parte di ricavi derivanti unicamente dai corrispettivi CONAI che il gestore può trattenersi;
5. punto e. e punto f. riducono/aumentano il limite di incremento delle entrate tariffarie.

### *Simulazione Modello di Calcolo:*

Sono riportati nelle tabelle i parametri utilizzati, i quali, come citato nella Delibera 443/2019, **“sono determinati dall'Ente territorialmente competente”**.

Nello specifico, per il calcolo del **rho**, utile a determinare il vincolo di crescita della tariffa rispetto all'anno precedente, sono stati considerati:

- inflazione programmata 1,7%, come art 4 del MTR.
- **Xa recupero di efficienza** considerato un valore intermedio pari a **0,25%**. L'art. 4 del MTR detta un valore compreso fra 0,1% e 0,5%.
- **QLa coeff.** miglioramento della qualità, considerato un coefficiente intermedio pari a **1,5%**, obiettivo di miglioramento degli standard contrattuali. L'art 4 del MTR detta un intervallo compreso tra 0% e 2%.

- **PGa coeff.** valorizzazione modifiche perimetro gestionale pari a **1,5%**, considerato il possibile ampliamento dei servizi di pulizia (aree verdi). L'art. 4 del MTR detta un valore compreso tra 0% e 3%.

**I dati di conto economico 2017 e 2018 sono relativi esclusivamente ai valori del Gestore (AMA), pertanto al netto di:**

- ACC 2017
- ACC 2018
- **la quota di recupero evasione a carico di Roma Capitale dal aprile a dicembre 2018**
- **costi per monitoraggio della qualità erogata prevista da CdS in capo a Roma Capitale**

**Si determina un conguaglio complessivo (RCTV+RCTV) negativo. I valori del gamma determinati dall'Ente territorialmente competente utilizzati per il calcolo sono i seguenti:**

$$\gamma_1 = -0,35$$

$$\gamma_2 = -0,25$$

$$\gamma_3 = -0,1$$

L'MTR fissa all'art. 2 un intervallo del fattore di **sharing (b) compreso tra 0,3-0,6**, ed un intervallo del fattore **omega compreso tra 0,1-0,4**, con l'obiettivo di permettere al gestore di trattenere quota parte dei ricavi, anch'essi *"sono determinati dall'Ente territorialmente competente"*.

Ne caso AMA rappresentato, sono stati considerati i **coefficienti minimi, tali da scaricare il massimo beneficio dei ricavi sulla collettività.**

In dettaglio:

- Fattore di sharing 0,6
- Fattore omega 0,4

In tal modo **l'84%** dei ricavi provenienti dalla vendita dei beni, viene portato in detrazione della tariffa 2020, mentre solo il **16%** verrebbe trattenuto dall'Azienda.

Da tenere presente che l'applicazione di valori minimi, consentirebbe all'Azienda di trattenere il 67% dei ricavi, contro il caso proposto del 16%.

**Tab.1 - Rho**

	2020
Rho	4,45%
Rpi	1,70%
X	0,25%
PG	1,5%
QL	1,5%

Il tasso di inflazione programmata, è riportata nell'art 6 e art 15 del MTR ed è stata utilizzata:

- Tasso pari a 0,70% per aggiornare i costi 2017, ai fini del calcolo del conguaglio dell'anno 2018, da includere nella Tariffa (Ta) 2020.

- Tasso del 0,90% e 1,1%, per attualizzare i costi del 2018, da considerarsi come costi della Tariffa 2020.

Tab. 2 – Tasso di inflazione programmata

	2018	2019	2020
inflazione	0,70%	0,90%	1,10%

### Conguaglio 2018 sulla TaRi 2020

Si procede al calcolo del **conguaglio dei costi variabili (CRT, CTS, CRD, CTR, AR, ARCONAI)**, dato dalla differenza tra, i costi determinati con l'applicazione del MTR, rispetto al vecchio metodo (New/Old).

Per quanto riguarda i **costi variabili** (costi della raccolta e trattamento dei rifiuti differenziati/indifferenziati) Si raffrontano i costi di consuntivo (tari) anno 2017, attualizzati con il tasso di inflazione 2018, pari a 0,70%, con i valori di PTF 2018. Ciò determina un conguaglio complessivo di **48.575.024,53 euro**.

Tab. 3 – Conguaglio RCTV

	2018	2019	2020
$RC_{TV,a}$		→	48.575.024,53 €
$TV_{a-2}^{new}$	445.276.066,73 €	449.283.551,33 €	
$CRT_{a-2}^{new}$	97.618.967,06 €	98.497.537,77 €	1.064.685,43 €
$CTS_{a-2}^{new}$	155.182.404,40 €	156.579.046,03 €	39.154.992,17 €
$CTR_{a-2}^{new}$	27.649.689,69 €	27.898.536,89 €	27.649.689,69 €
$CRD_{a-2}^{new}$	167.843.688,68 €	169.354.281,88 €	- 40.827.989,73 €
$\bar{b}(AR_{a-2}^{new})$	787.708,13 €	794.797,50 €	
$AR_{a-2}^{new}$	2.625.693,77 €	2.649.325,02 €	
$\bar{b}(AR_{CONAI,a-2}^{new})$	2.230.974,96 €	2.251.053,73 €	
$AR_{CONAI,a-2}^{new}$	7.436.583,19 €	7.503.512,44 €	
$\bar{b}$	0,30	0,30	

Applicando i fattori gamma evidenziati in giallo, *anch'essi "scelti dall'Ente territorialmente competente"*, tali da minimizzare il coefficiente di gradualità, si determina un **fattore gamma pari a - 0,7** e fissate le **rate di recupero in 2**.

Pertanto si determina che il conguaglio positivo della parte variabile per complessivi 48,6 milioni di euro, il 30 % viene portato in aumento della tariffa e suddiviso in 2 rate per un importo di:

$(1 + Y_a)RC_{TV,a}/r$	7.286.253,68 €
------------------------	----------------

Tab 4 – Fattori gamma

	$RCTV,a + RCTF,a > 0$	$RCTV,a + RCTF,a \leq 0$
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Per quanto riguarda i **costi fissi** (costi della pulizia strade, comunicazione, carc, costi comini e ck)

Si raffrontano i costi di consuntivo (tari) anno 2017, attualizzati con il tasso di inflazione 2018, pari a 0,70%, con i valori di PTF 2018. Ciò determina un conguaglio complessivo di - **66.032.769,34 €**

Tab 5 – Conguaglio RCTF

Conguaglio negativo lordo, da parametrizzare con la matrice dei fattori gamma

	2018	2019	2020
$RC_{TF,a}$			- 66.032.769,34 €
$TF_{a-2}^{new}$	250.604.256,67 €	253.805.208,76 €	
$CSL_{a-2}^{new}$	119.972.536,57 €	121.052.289,40 €	- 592.293,96 €
$CC_{a-2}^{new}$	88.377.461,92 €	89.172.859,08 €	- 54.010.784,07 €
$CARC_{a-2}^{new}$	21.530.070,86 €	21.723.841,49 €	
$CGG_{a-2}^{new}$	66.847.391,06 €	67.449.017,58 €	
$CCD_{a-2}^{new}$	- €	- €	
$CO_{AL,a-2}^{new}$	- €	- €	
$CK_{a-2}^{new}$	42.254.258,19 €	43.580.060,29 €	- 11.429.691,31 €

Applicando i fattori gamma evidenziati in giallo, *anch'essi "scelti dall'Ente territorialmente competente"*: fattore gamma pari a -0,7 e numero di rate di recupero pari a 2.

Pertanto, si determina che il conguaglio negativo per complessivi -66,03 milioni di euro, solo il 30% viene portato in diminuzione della tariffa e suddiviso in 2 rate per un importo di:

$1 + Y_a)RC_{TF,a}/r$	-	9.904.915,40 €
-----------------------	---	----------------

### Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, circa la metodologia di calcolo, il nuovo MTR determinerebbe una tariffa relativamente ai costi sostenuti dal Gestore per l'anno 2020.

Si rimette la tabella di dettaglio:

Tab 6 – Tabella TARIFFA 2020

	2020
$T_a$ post vincolo e post rimodulazioni	701.963.636,57 €
$T_a$	701.963.636,57 €
$TV_a$	448.835.723,26 €
$TF_a$	253.127.913,31 €
rapporto entrate tariffarie su anno precedente	0,9837
vincolo crescita $(1+p_a)$	1,0445
Controllo su limite crescita	nessun correttivo
$T_a$ massimo ammesso a riconoscimento	701.963.636,57 €
$\Delta$ non ammesso a riconoscimento	- €
$p_a$	4,45%
$rpi_a$	1,70%
$X_a$	0,25%
$PG_a$	1,5%
$QL_a$	1,5%

Il valore della Tariffa simulata per l'anno 2020 è di **701,9 milioni di euro**, rispetta il vincolo di crescita della tariffa imposto dal MTR, con un **limite di crescita massimo del 4,45%**.

Il “Rapporto dell’entrata Tariffaria dell’anno precedente” (pari a 1,0445) viene calcolato come rapporto tra il valore dell’entrata tariffaria 2020 (secondo MTR) e il valore dell’entrata Tariffaria 2019 che dall’anno 2018 al 2019 è rimasta invariata pari a ca. 713 milioni di euro.

### Riepilogo degli assunti:

1)

Il vincolo di crescita tariffaria 2020 pari al **4,45% (rho)** è così determinato:

- Inflazione fissata 1,7%
- Recupero efficienza -0,25% (determinato da Roma Capitale da -0,1% a -0,5%)
- $PG(a)$  1,5% (determinati da Roma Capitale)
- $QL(a)$  1,5% (determinati da Roma Capitale)

A fronte di % di PG e QL fissati pari a 1,5 %, **non sono stati ricompresi costi previsionali incrementali**

2)

Conguaglio della Tariffa 2018, sia per la componente fissa, che per la componente variabile della TaRi, viene portato in diminuzione del valore della TaRi 2020 (la somma di RCTV e RCTF negativa), per un valore pari al **30%** dell'importo complessivo.

I coefficienti di gradualità applicati sono (per **Cueff ≤ Benchmark**):

- Valutazione rispetto agli obiettivi RD -0,35 % (determinati da Roma Capitale)
- Valutaz. delle performance di riutilizzo -0,25 % “
- Valutaz. Soddisfazione utenza -0,1 % “

Il valore del conguaglio viene suddiviso in **2 rate** (determinati da Roma Capitale)

3)

I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati, sia CONAI che non CONAI, sono stati portati in diminuzione della TA 2020, secondo alcuni parametri:

- Fattore di sharing (b): 0,6% (compreso tra 0,3 e 0,6)
- Fattore omega (ω): 0,4% (compreso tra 0,1 e 0,4) determinato da Roma Capitale

Con tali parametri, l'84% dei ricavi provenienti dal CONAI sono portati in diminuzione della Tariffa 2020 (pari a 6,4 mln di euro) e il 60% dei ricavi non provenienti dal CONAI (pari a 4,8 mln di euro).

### **Scelte dell'Ente relative all'emergenza sanitaria da Covid-19.**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - con la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 - ha ritenuto che "...con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio".

Con la predetta deliberazione n. 158/2020, ARERA ha, altresì, stabilito che "ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19", trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione.

La delibera di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, all'articolo 1, ha previsto misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, richiamando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, in particolare:

- il punto 1.2 dell'art. 1 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività e la successiva riapertura alla data del 05 maggio 2020 con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti e che le riduzioni per tali soggetti siano commisurate ai giorni di effettiva chiusura. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 1a riportata nell'Allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;
- il punto 1.3 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione delle attività con provvedimenti governativi, ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, ancora in corso alla data del 05 maggio 2020 e che le riduzioni per tali soggetti siano pari al 25% della parte variabile della tariffa. Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 1b riportata nell'Allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

- il successivo punto 1.4 prevede la facoltà per i Comuni di adottare riduzioni sulla parte variabile della tariffa di cui ai punti precedenti per le tipologie di utenze che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diverse, identificate da codice ATECO (ove possibile). Le attività appartenenti a tale fattispecie sono elencate nella Tabella 2 riportata nell'Allegato A della richiamata delibera ARERA n. 158/2020 e identificabili da codice ATECO;

- l'articolo 3 della citata delibera di ARERA n. 158/2020 prevede la facoltà per i Comuni di riconoscere per l'anno 2020 un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per il disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dal punto 3.3, l'agevolazione viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, ovvero Roma Capitale, ed erogata dal gestore, mediante l'applicazione di una componente tariffaria una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Relativamente alle utenze di cui al punto 1.2 della delibera di ARERA n. 158/2020 è opportuno riconoscere alle utenze non domestiche la cui attività sia stata oggetto di sospensione e di successiva riapertura alla data del 05.05.2020, di cui alla tabella 1a dell'allegato A alla delibera stessa, una riduzione sulla parte variabile della tariffa commisurata ai giorni di effettiva chiusura. L'importo di tali riduzioni è stimabile in € 1.616.000,00;

relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.3 della delibera di ARERA n. 158/2020 la cui attività sia stata oggetto di sospensione ancora in corso alla data del 05.05.2020, di cui alla tabella 1b dell'allegato A della delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. L'importo di tali riduzioni è stimabile in € 6.527.000,00;

relativamente alle utenze non domestiche di cui al punto 1.4 della delibera di ARERA n. 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che potrebbero essere risultate sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversi, identificate da codice ATECO (ove possibile), di cui alla tabella 2 dell'allegato A alla delibera stessa, è opportuno riconoscere una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa, ovvero una riduzione proporzionata rispetto ai giorni di effettiva chiusura fino al 05.05.2020, se individuabili. L'importo di tali riduzioni è stimabile in € 26.953.000,00;

relativamente alle utenze domestiche disagiate di cui all'art. 3 della delibera di ARERA n.158/2020, è opportuno riconoscere una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa ai soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2020 e che non godano già dell'esenzione totale dal pagamento della TARI ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI. Ai sensi dell'art. 3 citato la spesa relativa è stimabile in € 2.350.000,00.

La somma complessiva stimata per le riduzioni rivolte alle utenze non domestiche ammonta a € 35.096.000,00. Secondo la delibera ARERA n. 238/2020, modificando l'art. 2 del MTR, definisce la componente RCNDtv "di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020" per le utenze non domestiche. Tale componente di rinvio sarà recuperata in tariffa nei successivi tre anni.

L'art. 4 della deliberazione n. 238/2020 prevede la possibilità di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA), l'anticipazione in favore del gestore per l'anno 2020 dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente RCNDtv relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020 per le utenze non domestiche. È opportuno che Roma Capitale utilizzi tale possibilità presentando apposita istanza alla CSEA entro il 30.11.2020, secondo le modalità previste dall'Autorità.

La richiamata delibera ARERA n. 238/2020 prevede altresì la determinazione della componente *COSTV, a exp* che ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi alle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate, come individuate dall'Articolo 3 della deliberazione n. 158/2020. Tale componente aumenta i costi variabili ed è stimabile, come detto, in € 2.350.000,00. Tale componente inoltre consente di sfiorare, qualora necessario, il limite di crescita tariffario di un ulteriore 3%, ai sensi del comma 4.3bis del MTR, aggiunto sempre dalla delibera n. 238/2020.

### Crediti inesigibili

Premesso che l'amministrazione capitolina ha gestito direttamente la Tassa sui rifiuti solidi urbani-TARSU di cui al D. Lgs. 507/1993 fino al 31/12/2002. Con l'adozione dal 1 gennaio 2003 della Tariffa di Igiene Ambientale, si è passati da un'entrata di natura tributaria ad una entrata di natura corrispettiva, affidata in gestione al soggetto affidatario del servizio di igiene urbana (AMA S.p.A.), in applicazione di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 22/97 (si vedano: Delibera di Giunta Comunale n.141/03 e Delibere di Consiglio Comunale nn. 24 e 25 del 2003). Così facendo si è trasferito in capo ad AMA S.p.A. l'intero ciclo di gestione della tariffa, nomina del funzionario responsabile, gestione della banca dati, rapporti con l'utenza, attività di bollettazione, accertamento e recupero dell'evasione, riscossione, contenzioso.

Fino al 2009 tale entrata non doveva essere esposta nel bilancio di Roma Capitale, essendo, per convenzione, gestita ed introitata da AMA Spa e utilizzata dalla Società per dare copertura finanziaria al Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 7, comma 9 della legge n. 68/2015 che ha convertito il D.L. n. 78/2015, ha modificato la legge n. 147/2013, introducendo all'articolo 1, il comma 654 bis; quest'ultimo dispone che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene urbana, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi".

Relativamente agli anni di imposta 2003 -2009 AMA Spa ha dichiarato con nota prot. n.0003999.I del 21.09.2020 crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione e non recuperati nei piani finanziari progressivi per € 102.264.705,00.

Da verifiche effettuate dal Dipartimento Risorse Economiche presso l'Agenzia Entrate Riscossione è emerso che risultano ancora pendenti iscrizioni a ruolo relative al tributo, sanzioni ed interessi per gli anni 2003 – 2009. Dal portale di Agenzia Entrate riscossione è possibile attraverso le credenziali in possesso del Dipartimento Risorse Economiche individuare le partite iscritte a ruolo e i singoli creditori. Considerata la vetustà degli anni di imposta, tali crediti, pur se potenzialmente riscuotibili, sono da ritenersi inesigibili e da inserire in tariffa in un arco temporale di 4 anni per contemperare le esigenze finanziarie del gestore e l'impatto negativo sulle tariffe.

Per effetto di tale considerazione, la parte non coperta da fondo svalutazione crediti, pari come detto a € 102.264.705,00, secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 654 bis citato, in ossequio al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione e al fine di garantire l'equilibrio finanziario del gestore, deve essere ribaltato in tariffa, inserendo nei piani finanziari, a partire dal 2020, le seguenti quote:

2020 € 36.500.000,00

2021 € 36.500.000,00

2022 € 15.000.000,00

2023 € 14.644.705,00

Tali importi saranno riconosciuti ad AMA Spa quali crediti inesigibili afferenti al periodo 2003-2009.

Eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno sopravvenienze attive, da inserire tra le entrate e da dedurre dai costi nell'esercizio in cui insorgeranno e dovranno essere riversate a Roma Capitale con le modalità che saranno disciplinate con *addendum* alla convenzione approvata con deliberazione di G.C. n. 180 del 20.08.2020.

Pur non essendo derogabile l'obbligo dell'Amministrazione Capitolina di recuperare in tariffa l'importo di tali crediti inesigibili per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 654 bis più volte citato, unicamente a salvaguardia ulteriore del fabbisogno finanziario dell'azienda partecipata, si allega bozza di contratto di cessione di credito con condizione sospensiva, che impegna Roma Capitale per il triennio 2020-2023 e che l'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) del TUEL approva, autorizzando il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche pro-tempore a sottoscrivere (**Allegato 5** della proposta di deliberazione "Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per l'anno 2020). Al momento della stipula, il contratto dovrà essere corredato dall'elenco delle partite iscritte a ruolo fino a concorrenza dell'importo del credito oggetto di cessione con condizione sospensiva.

Gli importi relativi agli esercizi finanziari 2021- 2023 troveranno copertura finanziaria nel fondo passività potenziali e saranno cancellati progressivamente al momento dell'inserimento nei PEF annuali.

#### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

L'incremento del fondo crediti di dubbia esigibilità per TARI a consuntivo 2018 rispetto al rendiconto 2017 è stato pari ad € 104.629.992,50. Secondo l'art. 14 del MTR è possibile inserire nel PEF fino all'80% di tale incremento, pari a € 83.703.993,96. Considerato che il 2020 costituisce il primo anno in cui si recupera in tariffa parte del FCDE, al fine di non avere incrementi tariffari rilevanti, si valorizza la componente per € 36.500.000,00.

#### **Detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2020**

Ai sensi dell'art. 1 comma 1.4. della determinazione ARERA n. 2/2020 dal totale dei costi del PEF siano sottratte le seguenti entrate:

- a) Il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/07 che per Roma Capitale ammonta ad € 1.508.628,68;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione realizzate nell'esercizio finanziario 2018 pari ad € 16.288.709;
- c) le entrate da procedure sanzionatorie nei confronti di AMA pari a € 10.756.489,93.

Per un totale di € 28.553.827,61.

Per IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TUTELA  
AMBIENTALE  
(Dott. Guido Calzia)  
Dott. Marcello Visca

Firmato digitalmente da

**MARCELLO VISCA**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE  
ECONOMICHE  
(Dott. Stefano Cervi)

Firmato digitalmente da

**STEFANO CERVI**

	Input dati		Roma Capitale		
	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
	AMA S.p.A.	Aqua Roma S.p.A.			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	105.901.026,44		105.901.026,44		105.901.026,44
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	150.312.579,60		150.312.579,60		150.312.579,60
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	30.771.720,25		30.771.720,25		30.771.720,25
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	165.789.898,68		165.789.898,68		165.789.898,68
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COV <sup>DP</sup> <sub>TV</sub>	0		-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	8.051.968,13		8.051.968,13		8.051.968,13
Fattore di Sharing - b	0,6		0,6		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	4.831.180,88		4.831.180,88		4.831.180,88
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR <sub>CONAI</sub>	7.612.588,70		7.612.588,70		7.612.588,70
Fattore di Sharing - b(1+w)	0,84		0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR <sub>CONAI</sub>	6.394.574,50		6.394.574,50		6.394.574,50
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC <sub>TV</sub>	48.575.024,53		48.575.024,53		48.575.024,53
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,30		0,30		
Rateizzazione r	2		2		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	7.286.253,68		7.286.253,68		7.286.253,68
Oneri relativi all'IVA indebitabile	-		-	47.454.974,36	47.454.974,36
<b>ΣTV<sub>1</sub> (totale delle attività e dei costi relativi alle componenti di costo base)</b>	<b>448.833.778,71</b>		<b>448.833.778,71</b>	<b>47.454.974,36</b>	<b>496.288.753,07</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	121.872.767,17		121.872.767,17		121.872.767,17
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	17.227.491,58	2.677.759,88	19.905.251,46	320.000,00	20.225.251,46
Costi generali di gestione - CGG	73.901.443,27		73.901.443,27		73.901.443,27
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-		-		-
Altri costi - COal	225.703,15		225.703,15		225.703,15
Costi comuni - CC	91.354.638,00	2.677.759,88	94.032.397,87	320.000,00	94.352.397,87
Ammortamenti - Amm	26.027.308,51		26.027.308,51		26.027.308,51
Accantonamenti - Acc	G			36.500.000,00	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				
- di cui per crediti	G			36.500.000,00	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G				
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G				
Remunerazione del capitale investito netto - R	23.276.655,88		23.276.655,88		23.276.655,88
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	501.459,14		501.459,14		501.459,14
Costi d'uso del capitale - CK	49.805.423,54		49.805.423,54	36.500.000,00	86.305.423,54
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COV <sup>DP</sup> <sub>TV</sub>	0		-		-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC <sub>TV</sub>	66.032.769,34		66.032.769,34		66.032.769,34
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,30		0,30		
Rateizzazione r	2		2		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	9.904.915,40		9.904.915,40		9.904.915,40
Oneri relativi all'IVA indebitabile	-	0	-	28.295.838,73	28.295.838,73
<b>ΣTV<sub>2</sub> (totale delle attività e dei costi relativi alle componenti di costo base)</b>	<b>270.813.932,31</b>	<b>2.677.759,88</b>	<b>282.491.692,19</b>	<b>67.250.838,73</b>	<b>349.742.530,92</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		-		-
<b>ΣTV<sub>3</sub> (ΣTV<sub>2</sub> - E)</b>	<b>270.813.932,31</b>	<b>2.677.759,88</b>	<b>282.491.692,19</b>	<b>67.250.838,73</b>	<b>349.742.530,92</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2020	E		-	28.553.827,61	28.553.827,61
<b>ΣTV<sub>4</sub> (ΣTV<sub>3</sub> - E)</b>	<b>270.813.932,31</b>	<b>2.677.759,88</b>	<b>282.491.692,19</b>	<b>38.704.666,34</b>	<b>321.196.358,53</b>
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>DP</sup> <sub>TV</sub>		facoltativo			
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COS <sup>DP</sup> <sub>TV</sub>		facoltativo		2.350.000,00	2.350.000,00
<b>ΣTV<sub>5</sub> (ΣTV<sub>4</sub> + ΣTV<sub>6</sub> + ΣTV<sub>7</sub>)</b>					<b>323.546.358,53</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV <sup>DP</sup> <sub>TV</sub>		facoltativo			
<b>ΣTV<sub>6</sub> (ΣTV<sub>5</sub> - ΣTV<sub>4</sub>)</b>					<b>323.546.358,53</b>
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCND <sub>TV</sub>		facoltativo		35.096.000,00	35.096.000,00
<b>ΣTV<sub>7</sub> (ΣTV<sub>6</sub> + ΣTV<sub>8</sub>)</b>					<b>358.642.358,53</b>
<b>ΣTV<sub>8</sub> (ΣTV<sub>7</sub> - ΣTV<sub>6</sub>)</b>					<b>784.466.209,54</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
% rd		44%			44%
Q <sub>o-2</sub>		1.730.281.000,00			1.730.281.000,00
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg		0,41			0,41
fabbisogno standard C <sub>cent</sub> €/cent/kg					0,476
costo medio settore C <sub>cent</sub> €/cent/kg					
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y <sub>1</sub>		-0,35			-0,35
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y <sub>2</sub>		-0,25			-0,25
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y <sub>3</sub>		-0,100			-0,100
<b>Σy<sub>i</sub></b>		<b>-0,70</b>			<b>-0,70</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>		<b>0,30</b>			<b>0,30</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
r <sub>pi</sub> (dato MTR)		1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>1</sub>		0,25%			0,25%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - Q <sub>1</sub>		1,5%			1,5%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>1</sub>		1,5%			1,5%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 <sub>2020</sub>		facoltativo			
<b>Σr<sub>pi</sub></b>		<b>4,95%</b>			<b>4,95%</b>
<b>Σr<sub>pi</sub> - C19<sub>2020</sub></b>		<b>4,95%</b>			<b>4,95%</b>
<b>ΣTV<sub>9</sub></b>		<b>448.833.778,71</b>			<b>448.833.778,71</b>
<b>ΣTV<sub>10</sub></b>		<b>314.488.974,19</b>			<b>314.488.974,19</b>
<b>ΣTV<sub>11</sub></b>		<b>290.870.174,80</b>			<b>290.870.174,80</b>

ΣT <sub>max</sub>		ΣT <sub>max</sub> 6
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		821.998.682,69
delta (ΣT <sub>e</sub> -ΣT <sub>max</sub> )		-2.436.473,15
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR		
riclassifica TV <sub>e</sub>		0
riclassifica TF <sub>e</sub>		0
Attività esterne Ciclo integrato RU		0

1,11

		ΣT <sub>max</sub>
		821.998.682,69
		-2.436.473,15

prot. QL20200066681  
del: 22/09/2020

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore .....</b>	<b>2</b>
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>6</b>
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali .....	6
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	6
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità .....	7
	3.1.3 Fonti di finanziamento .....	8
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	8
	3.2.1 Dati di conto economico .....	8
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	9
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale .....	10
<b>4</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore Aequa Roma Spa .....</b>	<b>10</b>
	4.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	10
<b>5</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente .....</b>	<b>11</b>
	5.1 Attività di validazione svolta .....	12
	5.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	13
	5.3 Costi operativi incentivanti .....	15
	5.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2018 .....	15
	5.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing .....	18

## 1 Premessa

L'Azienda/AMA opera in virtù dell'*Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A.*, Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 52 del 2015 e dei relativi Contratti di Servizio:

- *Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana – anni 2016/2018* – approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 77 del 12.05.2016 e prorogato fino al 31 maggio 2019 con successivi atti amministrativi: DGc n. 259/2018 e DG n. 53/2019.
- *Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana – anni 2019/2021* – approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 31.05.2019.

AMA è il soggetto gestore dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per la città di Roma, interamente controllata da Roma Capitale serve, con circa 7.500 dipendenti, un bacino di più di 2,8 milioni di abitanti su un'estensione di oltre 1.200 chilometri quadrati. Ha raccolto, per l'anno 2018, un quantitativo di circa 1.730 milioni di tonnellate di rifiuti urbani e per l'anno 2019 un quantitativo di circa 1.690 milioni di tonnellate di rifiuti urbani (dati di preconsuntivo).

L'Azienda ha operato, secondo le modalità, le condizioni e i relativi standard stabiliti all'interno del Contratto di Servizio, attraverso un modello operativo aziendale caratterizzato come segue:

- una suddivisione del territorio in "aree operative" (composte da uno o più municipi cittadini), ciascuna delle quali collegata ad una autorimessa aziendale, con responsabilità organizzative univoche sull'erogazione dei servizi di raccolta e di pulizia;
- un metodo di gestione della raccolta differenziata basato sull'adozione di due sistemi sulla città (raccolta stradale e raccolta domiciliare);
- un sistema di raccolta differenziata "porta a porta" e "di prossimità" esteso ad una popolazione di 882.800 abitanti corrispondente al 31% degli abitanti per l'anno 2018, e di 941.663 abitanti corrispondenti al 33% della popolazione per l'anno 2019;
- una dotazione impiantistica costituita da n. 2 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per il Rifiuto Urbano Residuo, presso gli Stabilimenti AMA di Rocca Cencia e Salario, attivo fino alla prima metà del mese di dicembre 2018, l'impianto TMB di Via Salaria ha subito un evento incendiario in data 11.12.2018 che lo ha reso da quel momento in poi inutilizzabile, n. 1 impianto di compostaggio della frazione organica e n. 2 impianti di selezione e valorizzazione del multimateriale.

## 2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

AMA opera sull'intero territorio di Roma Capitale, serve un bacino di più di 2,8 milioni di abitanti su un'estensione di oltre 1.200 chilometri quadrati.

Tale dimensioni si inseriscono in un contesto ancor più peculiare per la presenza di frequenti grandi eventi, cortei, manifestazioni pubbliche, nonché dell'elevato numero di "non residenti", che stabilmente gravitano sul suo territorio (turisti, pendolari, stranieri non registrati, studenti fuori sede).

L'Azienda si occupa in tale contesto del servizio integrato dei rifiuti, di seguito il dettaglio dei servizi previsti dal Contratto di Servizio dal 1° aprile 2016 al 31 maggio 2019 (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 77 del 12.05.2016) e previsti nel vigente Contratto di Servizio 2019 – 2021 (Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 31.05.2019):

#### Servizio di spazzamento, lavaggio

Il servizio di pulizia e spazzamento adottato da AMA in tutta la città, è caratterizzato da attività diversificate di pulizia mediante l'utilizzo di mezzi a vasca e da spazzamento meccanizzato che prevede l'ausilio di mezzi meccanici in grado di assicurare una maggiore produttività del servizio.

Il servizio si compone delle seguenti attività:

- Raccolta e Recupero di materiali misti
- Spazzamento manuale assistito
- Spazzamento meccanizzato
- Lavaggio e sanificazione
- Pulizia grandi arterie
- Pulizia delle aree mercatali
- Pulizia delle piste ciclabili che insistono su sede pavimentata ricomprese nell'ambito di strade e marciapiedi

Al fine di governare efficacemente la complessità territoriale, è stato adottato un modello di divisione della città per "Aree Elementari Territoriali": articolato in 356 AET. All'interno di ciascun Municipio l'organizzazione del servizio è strutturata per AET, aree omogenee dal punto di vista dimensionale e delle caratteristiche urbanistiche (densità abitativa, viabilità, spazi verdi, ecc.), della vocazione turistica, commerciale e residenziale. Le AET sono, a loro volta, accorpate in 4 macro-aree organizzative così costituite (rif.to anno 2018):

- Area Centro - Sud: Municipi I, VIII, IX, e X
- Area Ovest: Municipi XI, XII, XIII e XIV;
- Area Nord: Municipi II, III e XV;
- Area Est: Municipi IV, V, VI, VII

L'Azienda dispone di circa 70 sedi di zona dislocate in tutti i Municipi cittadini che rappresentano il supporto territoriale strategico all'organizzazione del servizio. Il ruolo dei Responsabili di Municipio, Capizona e dei Tecnici Operativi Territoriali (TOT) è, pertanto, l'elemento di raccordo con il territorio.

#### Servizio di raccolta rifiuti urbani

Oggetto del Servizio raccolta rifiuti urbani sono tutte le attività connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ai fini del loro avvio al recupero. Il servizio di raccolta è svolto sull'intero territorio cittadino attraverso la vuotatura dei contenitori stradali, di quelli utilizzati per la raccolta porta a porta e di quelli utilizzati per le raccolte dedicate.

Nel territorio viene adottato un modello di raccolta a 5 frazioni, costituite da:

- frazione umida (Rifiuto Urbano Biodegradabile – RUB);
- frazione secca riciclabile ovvero multimateriale leggero costituito dagli imballaggi in plastica, in metallo e da frazione cellulosa;
- vetro monomateriale;
- frazione secca residua ovvero rifiuto che residua dopo aver attivato la raccolta separata delle frazioni di cui sopra.

I sistemi di raccolta adottati sono i seguenti:

- Porta a Porta (PAP), servizio effettuato con l'utilizzo di contenitori dedicati, consegnati alle utenze e movimentati nel rispetto di un calendario di ritiro delle diverse frazioni definito da AMA, e campane stradali per il vetro monomateriale;
- Stradale (ST), servizio effettuato con l'utilizzo di cassonetti e campane stradali.

I mezzi pesanti adibiti al servizio di svuotamento cassonetti sono dislocati presso le n. 5 autorimesse (Ponte Malnome, Tor Pagnotta, Romagnoli, Salario e Rocca Cencia).

Il servizio di raccolta è, altresì, effettuato mediante veicoli satellite (mezzi a vasca), distribuiti nelle varie sedi di zona, che confluiscono quanto raccolto in compattatori posteriori (macchine madri) che svolgono la funzione di collettore.

Il servizio ordinario è inoltre affiancato da ulteriori servizi per favorire il corretto conferimento ed incrementare le raccolte differenziate:

- Centri di Raccolta (CdR): servizio effettuato tramite il conferimento diretto da parte delle utenze presso strutture fisse allestite e presidiate da AMA;
- Servizi dedicati: costituiti dai circuiti di raccolta destinati a particolari tipologie di rifiuti quali siringhe, pile e farmaci, indumenti usati, ritiro ingombranti a domicilio e raccolta gratuita mediante postazioni mobili e giornate ecologiche;
- Mercati: presso le quali viene svolto un servizio dedicato di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti in funzione della loro specificità urbana.

L'Azienda favorisce, inoltre, la raccolta differenziata di ulteriori tipologie di rifiuto oltre a quelle sopra menzionate, come di seguito elencato:

- la raccolta di pile esauste mediante appositi contenitori dislocati all'ingresso di particolari esercizi commerciali con rivendita pile, centri di raccolta e sedi AMA;
- la raccolta di farmaci scaduti mediante appositi contenitori dislocati presso farmacie opportunamente individuate, centri di raccolta e sedi AMA;
- la raccolta degli scarti della manutenzione delle aree verdi presso i Centri di Raccolta;
- la raccolta degli ingombranti (RAEE, suddivisi secondo quanto stabilito nel D.M.A. 185/2007, mobili, ferro, rifiuti inerti, legno, ecc.) e di altre tipologie (vernici e solventi, batterie, oli vegetali esausti, consumabili da stampa, rifiuti pericolosi sul suolo pubblico ecc.), che avviene presso i centri di raccolta aziendali, mediante iniziative gratuite denominate le "Il tuo quartiere non è una discarica" in collaborazione con il TRG Lazio, i centri mobili organizzati in partnership con le amministrazioni municipali e tramite il servizio di raccolta notturna presso le postazioni dei cassonetti;
- la raccolta degli indumenti usati tramite contenitori stradali;
- la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti attraverso il servizio "Riciclacasa" che prevede il ritiro gratuito per l'utente in regola con il pagamento della Tariffa Rifiuti, relativamente ai prelievi di rifiuti aventi un volume equivalente fino a 2 mc, limitatamente alle utenze abitative e fino ad un massimo di 12 ritiri gratuiti in un anno (dei quali max 2/mese).

#### Chiusura del ciclo dei rifiuti urbani

Oggetto del servizio è la gestione dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta per il successivo trattamento in impianti di proprietà di AMA o in impianti terzi, al fine di massimizzare il recupero e la valorizzazione degli stessi.

Gli impianti di trattamento comprendono impianti di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata ed impianti di trattamento e recupero del Rifiuto Urbano Residuo - RUR (cd. Secco Residuo).

Il servizio comprende anche lo smaltimento delle frazioni in uscita dagli impianti aziendali non soggetti al successivo recupero.

Il sistema impiantistico aziendale di supporto alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani consiste in:

- n. 2 impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) per il Rifiuto Urbano Residuo – RUR presso gli Stabilimenti AMA di Rocca Cencia e Salario (l'impianto TMB di Via Salaria dall' evento incendiario dell'11.12.2018 non è più utilizzabile)
- n. 1 impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata (cd. Rifiuto Urbano Biodegradabile (RUB) ovvero Frazione Organica da Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) – (in località Maccarese – Comune di Fiumicino);
- n. 2 impianti di selezione e valorizzazione del multimateriale (presso lo Stabilimento AMA di Rocca Cencia e impianto di Via Laurentina, km 24.500 località Pomezia).

AMA si serve, inoltre, di n. 6 stazioni di trasferimento, autorizzate ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., per lo stoccaggio dei rifiuti da destinare ad altri impianti:

- Trasferenza presso il TMB di Rocca Cencia;
- Trasferenza presso il TMB di Salario - attiva nel 2018;
- Trasferenza presso l'impianto di multimateriale di Rocca Cencia;
- Trasferenza presso l'impianto multimateriale di Laurentino;
- Trasferenza presso l'impianto di multimateriale di Ponte Malnome;
- Trasferenza presso l'impianto di Maccarese.

La chiusura del ciclo dei rifiuti urbani avviene anche con il ricorso ad una rete di impianti terzi, sia per la valorizzazione della frazione secca riciclabile che per il trattamento del rifiuto urbano residuo.

#### Attività di informazione, comunicazione e presidio del territorio

Oggetto del servizio sono tutte le attività rivolte ai cittadini-utenti in materia di comunicazione, informazione e prevenzione, vigilanza/accertamento delle violazioni al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani (DCC n. 105/2005 di Roma Capitale) e attività di educazione ambientale, nonché tutte le attività in materia di accoglienza dei reclami e delle segnalazioni.

Gli strumenti messi a disposizione da AMA verso il cittadino per richiedere informazioni o effettuare segnalazioni e reclami sui servizi sono i seguenti:

- Portale web di AMA ([www.amaroma.it](http://www.amaroma.it)), APP AMA ROMA e il sito Cimiteri Capitolini. I canali di segnalazione sono strutturati su due livelli di autenticazione, uno "soft" con registrazione rapida e uno con registrazione completa, con codice utente, che permette di accedere a più servizi.
- Linea Verde 800 867 035, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 – il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (no festivi). Alla ricezione della chiamata, viene aperto un ticket, il cui numero sarà di riferimento per il cittadino-utente per ulteriori future comunicazioni relative alla segnalazione.
- Dillo ad Ama - segnalazioni tramite sito web o APP vengono acquisite automaticamente dal sistema informatico gestionale dell'Azienda.

L'Azienda ha inoltre svolto un'attività di vigilanza e accertamento del corretto conferimento dei rifiuti, attraverso un nucleo di Agenti Accertatori, personale AMA appositamente formato, per la repressione degli illeciti commessi ai sensi del Regolamento di Gestione dei Rifiuti (DCC n. 105/2005).

#### Gestione Tariffa

La gestione della riscossione della tariffa rifiuti è regolata da specifiche convenzioni tra AMA e Roma Capitale:

- *Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani* approvata con Deliberazione n. 299 della Giunta Capitolina in data 28 dicembre 2017 - per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018
- *Convenzione con AMA S.p.A., per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.)*, approvata con deliberazione n. 103 dalla Giunta Capitolina in data 5 giugno 2018 per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2019.

La gestione della TaRi è stata effettuata da AMA al fine di garantire il servizio di riscossione sulla tassa rifiuti nelle more delle operazioni necessarie per l'internalizzazione della TaRi da parte di Roma Capitale come da disposizioni contenute nella Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 42 del 15 marzo 2018, la quale ha disposto che, a decorrere dal 01/04/2018, Roma Capitale assuma la gestione diretta delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.); a decorrere dalla stessa data (01/04/2018) Roma Capitale ha nominato il funzionario responsabile della Ta.Ri., individuandolo con separato provvedimento nell'ambito dell'Amministrazione Capitolina.

AMA cura quindi la bollettazione per conto di Roma Capitale mediante l'emissione di avvisi bonari di pagamento alle utenze presenti in banca dati ed invio di inviti di pagamento a soggetti inadempienti. L'applicazione della Tassa sui Rifiuti è disciplinata, nel territorio di Roma Capitale, da un proprio Regolamento; con Deliberazione n. 33/2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato le *Modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 20 marzo 2015, e ripubblicazione integrale dello stesso*. stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.

### **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

Fanno parte dell'affidamento *in-house* (DAC n. 52/2015) i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, così come definiti dal D. Lgs 152/2006 e sue modifiche e integrazioni:

- Servizi coperti da Ta.Ri. e regolati nel Contratto di Servizio;
- Servizi afferenti la gestione dei rifiuti urbani non coperti da Ta.Ri. e regolati da specifiche convenzioni ai sensi del Contratto di Servizio.

Rientrano nella prima categoria i seguenti servizi:

- Pulizia, spazzamento, lavaggio
- Raccolta rifiuti urbani
- Chiusura del ciclo dei rifiuti urbani
- Informazione, comunicazione e vigilanza

#### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

##### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Nel corso dell'anno 2018 l'Azienda ha attuato una riorganizzazione del sistema di raccolta nei Municipi VI e X in funzione delle specificità territoriali.

La riorganizzazione ha interessato la modifica del servizio di raccolta, ridefinendo il perimetro degli abitanti coinvolti da una modalità di raccolta stradale e porta a porta nonché prevedendo una variazione delle frequenze della raccolta da 9 a 6 vv/settimana nei Municipi VI e X. Il nuovo calendario prevede l'esposizione contemporanea di 2 frazioni di rifiuto e riduce così il numero delle esposizioni settimanali a carico dell'utenza. AMA ha provveduto a dotare le utenze di contenitori domiciliari di maggiore volumetria.

Nello stesso anno AMA ha dato avvio anche alla riorganizzazione del servizio dedicato di raccolta porta a porta alle utenze non domestiche, lo stesso viene erogato con modalità diversificate a seconda della tipologia dell'Utenza (categoria Ta.Ri. di appartenenza – DAC n. 33/2018).

Il servizio viene effettuato con l'utilizzo di contenitori e/o sacchi con Tag RFID, consegnati alle utenze e movimentati nel rispetto di un calendario di ritiro delle diverse frazioni definito da AMA. Tale servizio coinvolge attualmente circa 53.000 utenze dalle 20.000 previste inizialmente. Tale servizio di raccolta dedicato alle utenze non domestiche è regolato dalla Determina Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, Numero Repertorio QL/920/2018 del 10/08/2018.

### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il Contratto di Servizio tra AMA e Roma Capitale AMA pone tra gli obiettivi il rispetto di standard quali-quantitativi. Il livello di servizio viene pertanto definito attraverso specifici indicatori di risultato. I risultati raggiunti scaturiscono da indici specifici di servizio calcolati attraverso algoritmi derivanti dalle rilevazioni del sistema di monitoraggio dei servizi. Nello specifico gli indicatori di qualità erogata e i relativi standard si intendono come percentuale di rilevazioni con giudizio positivo.

Il monitoraggio della qualità del servizio erogato, effettuato dall'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, consiste in quattro campagne di rilevazione - con cadenza trimestrale - per stimare i livelli raggiunti dagli indicatori di servizio sull'intero territorio di Roma Capitale, e in ciascuno dei 15 Municipi.

La tecnica di rilevazione si basa su un campione casuale per il monitoraggio di ogni servizio. I dati raccolti sono utilizzati per elaborare dei risultati, sia a livello di territorio comunale che di singolo Municipio, per il periodo di riferimento.

Di seguito una rappresentazione degli indicatori qualitativi definiti dai Contratti di Servizio negli anni 2017, 2018 e 2019, sui quali viene misurata la performance aziendale, oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione Capitolina (art. 19 Contratto di Servizio), con indicazione dei degli obiettivi, per l'anno 2018, e dei risultati raggiunti nel 2018 e nel 2019.

	2017	2018	2019
% IQT	88,7 %	91,2 %	91,2 %

Di seguito i risultati di qualitativi per gli anni 2018 e 2019:

Indicatori di Qualità	Obiettivi Roma Capitale	risultati	
	2018 / 2019 / 2020	2018	2019
<b>Servizio di pulizia spazzamento e lavaggio</b>			
Pulizia strade	92%	62,8%	65,8%
Pulizia area cassonetti	88%	64,2%	65,7%
Fruibilità cestini	94%	78,7%	86,8%
Decoro cestini	80%	70,6%	77,6%
<b>Servizio di raccolta rifiuti urbani</b>			
Fruibilità campana vetro	92%	99,4%	99,0%
Fruibilità cassonetto carta	92%	72,5%	72,5%

Fruibilità cassonetto plast/met	92%	81,1%	77,0%
Fruibilità cassonetto organico	92%	97,6%	95,1%
Fruibilità cassonetto non riciclabile	92%	84,4%	85,8%
Decoro campana vetro	87%	78,1%	87,2%
Decoro cassonetto carta	87%	66,3%	74,8%
Decoro cassonetto plast/met	87%	69,5%	76,0%
Decoro cassonetto organico	87%	83,9%	88,9%
Decoro cassonetto non riciclabile	87%	83,9%	88,9%
Funzionalità cassonetto carta	90%	97,3%	97,7%
Funzionalità cassonetto plast/met	90%	97,7%	98,3%
Funzionalità cassonetto organico	90%	99,4%	99,2%
Funzionalità cassonetto non ric.	90%	89,9%	87,8%
Fruibilità cassoni centro raccolta	95%	86,3%	90,9%
IQT ponderato	91,2%	82,5%	83,8%

In relazione agli obiettivi di raccolta differenziata si rappresenta quanto segue:

- Per l'anno 2018 si è registrata una produzione totale di rifiuti urbani pari a 1.730.281 tonnellate, la percentuale di raccolta differenziata è stata pari al 44,00%.
- Per l'anno 2019 la produzione totale di rifiuti è stata pari a 1.693.476 tonnellate (dato di preconsuntivo) mentre la percentuale di raccolta differenziata è salita di oltre un punto, attestandosi al 45,34%.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Non vengono descritte le fonti di finanziamento, alla luce dell'attuale situazione aziendale, è in fase di predisposizione il quinto progetto di bilancio 2017, il progetto di bilancio 2018 e il progetto di bilancio 2019, pertanto sono al vaglio di Roma Capitale, diversi scenari patrimoniali, ma ad oggi ancora non stimabili.

## 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Allo stato attuale l'azienda sta redigendo il quinto progetto di bilancio 2017 che sarà approvato insieme al bilancio 2018 e 2019. I dati utilizzati per la presente elaborazione, sono pertanto valori gestionali che, seppur di preconsuntivo, ben rappresentano i fatti di gestione intercorsi nel 2018.

### 3.2.1 Dati di conto economico

Le componenti di costo, riferite all'anno 2018, utilizzate per la determinazione dei costi del PEF 2020, in assenza di Bilanci d'esercizio approvati da parte del Socio Unico a partire dall'anno 2017, sono stati utilizzati valori gestionali di preconsuntivo, pertanto suscettibili di variazione/assestamento nel corso di definizione dei progetti di bilancio.

E' in corso l'approvazione del quinto progetto di Bilancio 2017 e a seguire il progetto di Bilancio 2018 e il progetto di Bilancio 2019.

Al fine della determinazione dei costi dei servizi, coperti da entrata tariffaria, l'Azienda si avvale di un sistema di contabilità industriale, basato sul principio dell'Activity Based Costing (ABC).

In particolare per la ripartizione dei costi comuni, si procede in primis all'attribuzione dei costi operativi diretti, ossia quella tipologia di costi direttamente e oggettivamente attribuibili al servizio, in un secondo momento si procede all'allocazione dei costi indiretti, per i quali viene utilizzato un

driver di ribaltamento, in quanto costi funzionali alla produzione, ma non collegati direttamente ad una attività produttiva. La sommatoria dei costi diretti e indiretti, afferenti ad un servizio, rapportata al totale dei costi, costituisce il driver di ribaltamento dei costi comuni, che per loro natura non possono essere ricondotti oggettivamente ad uno specifico oggetto.

- Tale criterio di calcolo, è rimasto invariato rispetto alla precedente metodologia di calcolo tariffario.
- Per quanto attiene alle attività legati alle campagne ambientali e di prevenzione, l'Azienda è dotata nel proprio asse organizzativo, di un nucleo ispettivo, di presidio sul territorio, ossia 39 risorse, in forza al 31/12/2018, dedicate alla vigilanza sul territorio circa il corretto conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza, nonché sul del decoro e la pulizia delle strade, e ha elevato nel corso del 2018, n. 19.860 verbali di contravvenzioni. Inoltre l'Azienda ha avviato n. 35 campagne di comunicazione e informazione e soprattutto è cresciuto nel 2018, l'attività di sensibilizzazione ambientale presso 132 istituti scolastici, con il coinvolgimento di 18.105 studenti.
- I CO<sub>AL,a</sub>, è stato ricompreso nei costi 2018, il contributo dovuto dai soggetti regolati operanti nei settori di competenza dell'Autorità. E' stato calcolato secondo quanto stabilito nella Delibera 236/2018/A, con aliquota pari allo 0,30 per mille, sul valore dei ricavi relativi al contratto di servizio di igiene urbana per l'anno 2017, pari a 737.520.400,00 euro.

### 3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Per quanto attiene ai ricavi derivanti dalla vendita di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, la natura del ricavo si distingue in due fattispecie:

- Vendita dei beni al consorzio CONAI
- Vendita dei beni ad altri soggetti

Rimettiamo la tabella esplicativa delle frazioni di rifiuto e della tipologia di soggetti:

	CLIENTI	FRAZIONE	IMPORTO
CONAI	COMIECO	Imballaggi in carta e cartone + f.m.s.	3.559.261,62
	COREPLA	Imballaggi in plastica	1.136.729,07
	COREVE	Imballaggi in vetro	2.544.589,31
	RILEGNO	Imballaggi in legno	79.602,80
	CIAL	Imballaggi in alluminio	8.724,71
	RICREA	Imballaggi in ferro e acciaio	77.774,87
	CONIP	Cassette in plastica	55.726,00
			<b>7.462.408,38</b>

<b>Altri Consorzi</b>	COBAT	Batterie auto	82.383,11
	RAEE	Premi efficienza R1, R2, R3, R4 e R5	537.663,81
	RAEE	Premi efficienza pile e accumulat. port.	6.371,58

**626.418,50**

<b>Altri Clienti</b>	PIATTAFORME	Carta congiunta stradale	1.685.407,63
	PIATTAFORME	Carta congiunta UND	5.379,03
	ITALFERRO	Materiali ferrosi	206.231,80
	ADRIATICA OLI	Oli vegetali	15.431,00
	PIATTAFORME	Indumenti usati	1.964.055,77
	PIATTAFORME	Multimateriale leggero	3.390.396,56

**7.266.901,79**

<b>TOTALE RICAVI VENDITE (Euro)</b>	<b>15.355.728,67</b>
-------------------------------------	----------------------

### 3.2.3 *Dati relativi ai costi di capitale*

Il valore del costo d'uso del capitale (Ck) è stato calcolato sui cespiti direttamente imputabili al perimetro dei servizi di igiene urbana, senza l'ausilio di driver di ripartizione.

## 4 **Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore Æqua Roma Spa**

### 4.1 **Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Il perimetro dei servizi svolti nel 2018, con decorrenza 01.04.2018, nei confronti di Roma Capitale ha riguardato il supporto al contrasto all'evasione TARI, individuazione degli evasori totali e parziali, l'emissione degli avvisi di accertamento e la gestione degli esiti degli stessi: rapporti con i contribuenti, rettifiche in autotutela, fino all'iscrizione a ruolo. In precedenza il medesimo servizio veniva svolto da Æqua Roma Spa in favore di AMA Spa. Nel 2019 il perimetro è rimasto sostanzialmente invariato.

Si riporta di seguito il conto economico per commessa relativo all'esercizio 2018 con ricavi e costi sostenuti secondo le risultanze contabili generali.

CONTO ECONOMICO BGT 2018				
COMMESSE				
CONTO ECONOMICO	CONTO ECONOMICO 31/12/2018	DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE	DIP. VII ATTIVITÀ E PUBBLICITÀ	DIPARTIMENTO PATRIMONIO
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>19.368.962</b>	<b>17.442.883</b>	<b>818.673</b>	<b>1.108.007</b>
Totale consumi materie prime e materiali di consumo	19.399	17.241	1.091	1.067
Totale spese per servizi	1.448.292	1.327.594	43.628	77.100
Totale spese per godimento beni di terzi	1.789.388	1.597.127	92.879	99.381
Totale spese per il personale fisso	13.815.544	12.150.982	695.728	798.054
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>16.871.623</b>	<b>16.092.894</b>	<b>895.327</b>	<b>976.602</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) *</b>	<b>2.487.339</b>	<b>2.349.729</b>	<b>16.348</b>	<b>131.405</b>
Totale ammortamenti e svalutazioni	417.133	418.389	-	6.734
Totale accantonamenti e altri oneri	124.224	118.405	6.005	6.032
<b>RESULTATO OPERATIVO **</b>	<b>1.946.002</b>	<b>1.823.025</b>	<b>9.343</b>	<b>117.639</b>
Totale oneri/provvisi finanziari	66.177	66.894	2.091	2.791
<b>RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **</b>	<b>1.879.825</b>	<b>1.756.131</b>	<b>8.252</b>	<b>114.848</b>
Totale imposte (IRAP e IRES)	396.921	342.891	1.346	21.623
<b>RESULTATO NETTO **</b>	<b>1.482.904</b>	<b>1.413.240</b>	<b>6.906</b>	<b>93.225</b>

In particolare per quanto riguarda le attività di gestione delle tariffe e di rapporti con gli utenti, i relativi costi da indicare sotto la voce CARC e sostenuti mediante l'affidamento alla società in house Aequa Roma per l'anno 2018 sono stati pari ad euro 3.500.000 + iva al 22% pari a euro 770.000 per un totale di euro 4.270.000.

In dettaglio si riporta il conto economico del contratto di servizio con il Dipartimento Risorse Economiche con ricavi e costi che per il primo trimestre 2018 sono stati euro 875.000 più iva al 22% euro 192.500 per un totale di euro 1.067.500 e per i restanti 9 mesi (aprile-dicembre) di euro 2.625.000 più iva al 22% pari a euro 577.500 per un totale di euro 3.202.500.

CONTO ECONOMICO BGT 2018				
COMMESSA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE				
CONTO ECONOMICO	CONTO ECONOMICO 31/12/2018	CONTRATTO SENZA ACCERTAMENTO TARI	ACCERTAMENTO TARI 1° TRIMESTRE	ACCERTAMENTO TARI APRILE - DICEMBRE
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>17.442.823</b>	<b>13.942.823</b>	<b>875.000</b>	<b>2.625.000</b>
Totale consumi materie prime e materiali di consumo	17.241	13.444	949	2.949
Totale spese per servizi	1.327.594	1.031.498	74.024	222.073
Totale spese per godimento beni di terzi	1.597.127	1.238.604	89.381	268.142
Totale spese per il personale	12.150.982	9.485.596	695.352	1.998.055
<b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>	<b>16.092.894</b>	<b>11.778.878</b>	<b>820.706</b>	<b>2.488.219</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) *</b>	<b>2.349.729</b>	<b>2.173.989</b>	<b>44.294</b>	<b>132.082</b>
Totale ammortamenti e svalutazioni *	418.389	391.891	19.702	68.106
Totale accantonamenti e altri oneri **	118.405	66.087	6.089	18.239
<b>RESULTATO OPERATIVO **</b>	<b>1.823.025</b>	<b>1.710.811</b>	<b>18.512</b>	<b>45.737</b>
Totale oneri/provvisi finanziari *	66.894	47.637	2.089	8.069
<b>RESULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE **</b>	<b>1.756.131</b>	<b>1.663.174</b>	<b>16.423</b>	<b>37.668</b>
Totale imposte (IRAP e IRES) *	342.891	328.919	3.089	9.891
<b>RESULTATO NETTO **</b>	<b>1.413.240</b>	<b>1.334.255</b>	<b>13.334</b>	<b>27.777</b>

## 5 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

Il nuovo metodo ARERA per la definizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Del. 443/2019), come già rappresentato, per l'anno a (2020) si basa sulle componenti di costo effettive riferite all'anno 2018 fornite da documenti contabili aziendali ma lascia all'Ente territorialmente competente la possibilità di valutare, attraverso specifici controlli ad hoc (successivo paragrafo 5.1), i dettagli dei costi aggregati e di determinare una serie di parametri necessari alla determinazione finale del costo del servizio (successivi paragrafi 5.2-5.7).

Il principio generale al quale ha teso Roma Capitale nella scelta dei citati parametri è stato quello, a parità di servizio reso, di minimizzare l'aumento tariffario 2020 che andrà a gravare sui cittadini romani, cercando di limitare gli incrementi del costo del servizio.

### 5.1 Attività di validazione svolta

Come stabilito dall'art 19 del MTR il PEF deve essere sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione e che la verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Con Determinazione Dirigenziale n. 12953 del 19/06/2020 il Dipartimento Risorse Economiche ha ritenuto necessario istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare al fine di procedere al controllo a campione dei costi inseriti da AMA S.p.A. nei dati di input alla base della proposta di Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani.

L'attività del Gruppo di Lavoro (GdL) è di seguito rappresentata.

Premesso che l'ultimo bilancio approvato di AMA S.p.A. è quello relativo all'esercizio 2016 e che per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ci sono i preconsuntivi, sono stati richiesti i seguenti costi relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018:

- Dettaglio del CARC;
- Ck – cespiti automezzi e relativi ammortamenti;
- Trattamento e smaltimento indifferenziati;
- Costi di funzionamento (costi per materie prime, costi per servizi, costi per godimento beni di terzi, oneri diversi di gestione) per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Il gruppo di lavoro, pertanto, ha potuto confrontare la tendenza del "dettaglio del CARC" e del "Ck – cespiti automezzi e relativi ammortamenti" relativa agli anni 2017 e 2018, rispetto al bilancio 2016, constatandone la coerenza.

Per quanto riguarda, invece, i "costi di funzionamento" il gruppo di lavoro ha constatato la coerenza nella tendenza dei "costi per materie prime", dei "costi per godimento beni di terzi" e degli "oneri diversi di gestione" relativa agli anni 2017, 2018 e 2019, rispetto al bilancio 2016 e un notevole incremento dei "costi per servizi", anno dopo anno.

Il gruppo di lavoro ha chiesto le cause di tali scostamenti alla società.

La società ha addotto le seguenti motivazioni.

Innanzitutto, le principali fattispecie che hanno subito negli anni un incremento sono state "Trattamento RSU", "Raccolta differenziata" e "Servizi amministrativi TaRi", in particolare:

**Trattamento RSU:** il costo nel quadriennio in esame registra un incremento connesso all'aumento della produzione dei rifiuti (+ 2% nel triennio 2016 – 2019) a cui è riconducibile la maggior quantità di rifiuti trattati. Su detta voce di costo incide anche l'evento incendiario che ha reso inutilizzabile l'impianto di trattamento di via Salaria, avvenuto nel mese di dicembre 2018, con conseguente maggior ricorso a conferimenti presso impianti terzi dei rifiuti indifferenziati, unitamente all'incremento delle tariffe unitarie di trattamento.

**Raccolta differenziata:** Si rileva un significativo incremento della voce in esame dovuto principalmente all'avvio a fine anno 2018 dell'esternalizzazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati dedicato alle utenze non domestiche (cd. UND), che ha previsto una maggiore intercettazione di utenze commerciali, rispetto agli affidamenti precedenti. Il costo del servizio, ha avuto un impatto economico rilevante soprattutto nell'esercizio 2019.

**Servizi amministrativi TaRi:** la voce rileva un decremento nel lasso temporale in esame principalmente imputabile al venir meno del rapporto fra AMA e Aequa Roma.

Preso atto di tali cause, l'attività del gruppo di lavoro è poi terminata con la redazione di un verbale conservato agli atti e consegnato al coordinatore nella persona del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche. A seguito dell'attività svolta dal GdL si valida il PEF "grezzo" presentato da AMA Spa ai sensi dell'art. 6 della deliberazione Arera n. 443/2019.

Parimenti si valida, ai sensi dell'art. 6 della delibera ARERA n. 443/2019, il PEF "grezzo" presentato da Aequa Roma. L'operazione di verifica in tal caso non ha comportato difficoltà poiché il PEF presentato dalla Società contiene una sola voce di costo afferente al CARC, riscontabile in maniera immediata con i documenti estratti dal bilancio societario 2018, allegati da Aequa Roma al PEF.

Ai PEF "grezzi" presentati dalle due società, opportunamente integrati, sono state aggiunte due voci di costo 2018 di pertinenza dell'Ente: parte del FCDE accantonato e un costo amministrativo verso l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale sostenuto dal Dipartimento Tutela Ambientale.

## 5.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ai sensi dell'art. 4 della nuova metodologia ARERA (Del. 443/2019), in ciascun anno a (2020), il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il parametro  $\rho_a$  (rho) è determinato sulla base della seguente formula

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

$rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%;

$X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra [0,1% e 0,5%];

**QLa** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

**PGa** è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

In ciascun anno a (2020), i coefficienti **QLa** e **PGa** sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI
QUALITA' PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA I PGa=0 QLa=0	SCHEMA II PGa≤3% QLa=0
	MIGLIORAMENTO LIVELLI DI QUALITA'	SCHEMA III PGa=0 QLa<2%	SCHEMA IV PGa≤3% QLa<2%

Con riferimento a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana per gli anni 2019-2021, approvato con DGC n. 106/2019 e sottoscritto in data 06.06.2019, Roma Capitale ha effettuato le seguenti valutazioni.

Per quanto riguarda la produttività si è ritenuto necessario prevedere un recupero di produttività dei servizi (parametro Xa) che si assestasse su un valore medio rispetto all'intervallo previsto dalla metodologia MTR.

Per quanto riguarda le variazioni nel perimetro dei servizi (parametro PGa) l'attenzione si è soffermata sulla prevista graduale riorganizzazione dei sistemi di raccolta che nel 2020 deve essere contrattualmente estesa ad ulteriori 4 municipi (Allegato 1 al Contratto - scheda tecnica B- Raccolta Rifiuti Urbani). In tale ottica è stato anche valutato il previsto aggiornamento contrattuale che prevedrebbe l'inserimento delle strade private aperte al pubblico transito attualmente rimaste fuori dall'elenco di cui all'allegato 1.AA del Contratto). Anche in questo caso si è ritenuto di assestarsi su un valore medio rispetto all'intervallo del coefficiente di variazione del perimetro previsto dalla metodologia MTR.

Per quanto riguarda, infine, i miglioramenti della qualità del servizio (parametro QLa) è stata valutata la situazione reale risultante dai monitoraggi degli indicatori di qualità erogata (risultati riportati integralmente nel paragrafo 3.1.2 della presente relazione) e gli obiettivi previsti contrattualmente per l'anno 2020 (anch'essi riportati nello stesso paragrafo). Significativo in tal senso è il l'Indicatore di Qualità Totale (IQT - media ponderata di tutti gli indicatori di qualità erogata monitorati). Nel 2019 l'IQT è risultato pari all' 83,8% a fronte di un obiettivo 2020 pari al 91,2%. Lo sforzo che l'Azienda deve fare nel 2020 per migliorare qualitativamente il proprio servizio è stato, quindi, ritenuto significativo attestandosi ai ¾ rispetto all'intervallo del coefficiente di miglioramento della qualità previsto dalla metodologia MTR.

Tutto ciò considerato, Roma Capitale ha determinato i parametri relativi al calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie come segue:

parametro	Definizione	intervallo	determinazione di Roma Capitale
<b>Xa</b>	coefficiente recupero produttività	$0,1 \leq Xa \leq 0,5\%$	<b>0,25%</b>

<b>PG<sub>a</sub></b>	coefficiente variazione del perimetro	$0 \leq PG_a \leq 3\%$	<b>1,50%</b>
<b>QL<sub>a</sub></b>	coefficiente miglioramento della qualità	$0 \leq QL_a \leq 2\%$	<b>1,50%</b>

Di conseguenza il calcolo del parametro  $\rho_a$  diventa:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QL_a + PG_a = 1,7 - 0,25 + 1,5 + 1,5 = 4,45\%$$

Nel mettere poi a confronto il valore del PFT 2019 con il presente PFT 2020 (entrambi i valori comprensivi di IVA) si può constatare che non sussiste nessun superamento del limite di crescita del 4,45% appena calcolato.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} = \frac{\text{€ } 820.871.540,40}{\text{€ } 786.978.154,80} = 1,0414 = (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = 4,41\% < 4,45\%$$

### 5.3 Costi operativi incentivanti

Il metodo ARERA (art. 7.8) prevede che, in considerazione dei parametri QL<sub>a</sub> e PG<sub>a</sub>, l'Ente territorialmente competente possa riconoscere delle componenti di costo di natura previsionale (Costi Operativi Incentivanti - COI<sub>a</sub>) destinate alla copertura degli oneri attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro.

Con riferimento a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio sopra riportato (DAC n. 106/2019) ed in considerazione del citato principio generale di minimizzare l'aumento tariffario 2020, Roma Capitale non riconosce i Costi Operativi Incentivanti per l'anno 2020.

$$COI_a = 0$$

### 5.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2018

Il metodo ARERA (art. 16) prevede che in ciascun anno a (2020), la determinazione dei conguagli relativi all'annualità a-2 (2018) avviene applicando alla somma delle componenti RCTV<sub>a</sub> e RCTF<sub>a</sub>, determinata secondo quanto previsto al precedente art. 15, il coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$ , determinato dall'Ente territorialmente competente.

L'imputazione della componente di costo a conguaglio sarà, quindi, determinata come segue:

$$[(1+\gamma_a) RC_a] / r]$$

dove:

$\gamma_a$  (parametro gamma) è determinato dalla seguente somma

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

$\gamma_{1,a}$  è valorizzato dall'Ente territorialmente competente tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;

$\gamma_{2,a}$  è quantificato dall'Ente territorialmente competente considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

$\gamma_{3,a}$  è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei Servizi;

$RC_a = RCTv_a + RCTf_a$  è la componente di costo a conguaglio riferita all'anno a-2

$RCTv_a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferiti all'anno a-2 (2018)

$$RCTv_a = € + 48.575.024,53$$

$RCTf_a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferiti all'anno a-2 (2018)

$$RCTf_a = € - 66.032.769,34$$

$$RC_a = RCTv_a + RCTf_a = € 48.575.024,53 - 66.032.769,34 = € - 17.457.744$$

$r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino ad un massimo di 4.

Roma Capitale decide di fissare il numero delle rate ad un valore intermedio pari a 2.

L'art. 16.4 prevede, inoltre, che in ciascun anno a (2020) il coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$  sia calcolato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ( $CU_{effa-2}$ ) e il Benchmark di riferimento che corrisponde al fabbisogno standard di cui all'art. 653 della legge n. 147/2013

Infatti, il metodo ARERA prevede 4 diverse tabelle per l'individuazione degli intervalli di riferimento dei coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$  e  $\gamma_{3,a}$  che dipendono da 2 variabili:

1. il confronto del costo unitario effettivo ( $CU_{effa-2}$ ) con i dati di Benchmark;
2. il segno della componente di conguaglio ( $RC_a$ ) che in questo caso è - 17.457.744 €.

Con riferimento alla variabile 1, il costo unitario effettivo 2018 è stato ottenuto rapportando il costo totale del servizio (pari a € 713.338.068 desunto dal PFT 2018 approvato con DAC n. 101/2017) alle quantità di rifiuti urbani effettivamente raccolte (ton 1.730.281.000,00 desunto dal l'anagrafe pubblica dei rifiuti urbani pubblicata sul sito ufficiale di Roma Capitale). Il risultato è pari ad € 412,26 €/ton.

Per quanto riguarda i dati di benchmark, Roma Capitale ha fatto, invece, riferimento, al fabbisogno standard desumibile dalle tabelle di simulazione elaborate da IFEL per l'anno 2018 pari ad € 476,46 €/t.

Trasformando i risultati in €/kg si ottengono i seguenti valori:

$$CU_{effa-2} = 0,412 \text{ €/kg}$$

$$CU_{ifela-2} = 0,476 \text{ €/kg}$$

Quindi, con l'attestazione di una componente di conguaglio negativa e di un Costo Unitario effettivo minore del costo standard di riferimento IFEL, è stato possibile definire, all'interno della metodologia ARERA, la tabella di intervalli di valori dei parametri gamma a cui fare riferimento.

	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
	RCa>0	RCa<0
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI %RD		$-0,45 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,25$
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO		$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,2$
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI		$-0,15 \leq \gamma_{3,a} \leq -0,05$

A questo punto, con riferimento a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio sopra riportato (DAC n. 106/2019) sono state fatte le seguenti valutazioni.

L'obiettivo contrattuale di Raccolta Differenziata (RD) per l'anno 2019 è fissato contrattualmente al 50% fino a diventare il 55% nel 2020 e ciò a fronte di un risultato effettivo per l'anno 2019 pari al 45,34%. Il citato Contratto non definisce, invece, performance specifiche di riutilizzo e riciclo.

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione degli utenti, le due indagini di qualità percepita per il servizio di igiene urbana previste dal Contratto hanno riportato una votazione media ponderata pari al 3,9/10 ad aprile 2019 e pari a 3,6/10 ad ottobre 2019.

Quindi, in considerazione degli obiettivi attesi per il 2020 ma soprattutto del citato principio generale di minimizzare l'aumento tariffario 2020, Roma Capitale ha determinato i parametri relativi alla gradualità dell'imputazione della componente di conguaglio relativa al 2018 attestandosi sui valori medi dell'intervallo previsto dalla metodologia MTR, come specificato nella tabella che segue.

parametro	definizione	Intervallo	determinazione di Roma Capitale
$\gamma_{1,a}$	coefficiente gamma di valutazione degli obiettivi di RD	$-0,45 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,25$	-0,35
$\gamma_{2,a}$	coefficiente gamma di efficacia attività preparazione al riutilizzo e riciclo	$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,2$	-0,25
$\gamma_{3,a}$	coefficiente gamma di risultanza indagini di soddisfazione degli utenti	$-0,15 \leq \gamma_{3,a} \leq -0,05$	-0,1
r	numero di rate per il recupero della componente di conguaglio	$1 \leq r \leq 4$	2

Di conseguenza il calcolo delle componenti di conguaglio da imputare all'anno 2020 diventa:

$$[(1+\gamma_a) RCTva] / r = [(1+ \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}) RCTva / r] = [(1-0,35-0,25-0,1) 48.575.024,53] / 2]$$

$$[(1+\gamma_a) RCTva] / r = \text{€} + 7.286.253$$

$$[(1+\gamma_a) RCTFa] / r = [(1+ \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}) RCTFa / r] = [(1-0,35-0,25-0,1) (-66.032.769,34)] / 2]$$

$$[(1+\gamma_a) RC_{Tfa}] / r] = \text{€} - 9.904.915,40$$

$$[(1+\gamma_a) RC_{Tfa}] / r] = [(1+\gamma_a) RC_{Tva}] / r] + [(1+\gamma_a) RC_{Tfa}] / r] = \text{€} - 2.618.662,40$$

## 5.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Il metodo ARERA (art. 2) prevede che in ciascun anno a (2020), nel calcolo del totale delle entrate tariffarie di riferimento, alla somma delle componenti di costo relative all'annualità a-2 (2018), siano sottratte le seguenti componenti di ricavo relative alla stessa annualità.

$$b(AR_a)$$

$$[b(1+ \omega_a) AR_{CONAI,a}]$$

dove:

**AR<sub>a</sub>** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti da imballaggio;

**AR<sub>CONAI,a</sub>** è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti da;

**b** è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3-0,6];

**b(1+ ω<sub>a</sub>)** è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi del CONAI, dove **ω<sub>a</sub>** (fattore omega) è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri γ<sub>1,a</sub> e γ<sub>2,a</sub>; **ω<sub>a</sub>** può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1-0,4];

A questo punto, con riferimento a quanto stabilito nel vigente Contratto di Servizio (DAC n. 106/2019) ed in considerazione degli obiettivi attesi, dei parametri (γ<sub>1,a</sub> e γ<sub>2,a</sub>) appena definiti e del citato principio generale di minimizzare l'aumento tariffario 2020, Roma Capitale ha determinato i parametri relativi alla valorizzazione dei fattori di sharing attestandosi sui valori massimi degli intervalli previsti dalla metodologia MTR, come specificato nella tabella che segue.

parametro	definizione	intervallo	determinazione di Roma Capitale
<b>ω<sub>a</sub></b>	fattore omega	0,1≤ω <sub>a</sub> ≤0,4	<b>0,40</b>
<b>b</b>	fattore di sharing dei proventi	0,3≤b≤0,6	<b>0,60</b>

Di conseguenza il calcolo della componente di ricavo derivante dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI da imputare a detrazione dei costi per l'anno 2020 diventa:

$$[b(1 + \omega_a)] = 0,6 (1,4) = 0,84$$

In questo modo Roma Capitale per l'anno 2020 ha determinato di portare in detrazione ai costi il 60% dei ricavi non derivanti dal CONAI (**AR<sub>a</sub>**) e l' 84% dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (**AR<sub>CONAI,a</sub>**), fissando di fatto al massimo tali percentuali, in linea con il principio di minimizzare gli aumenti tariffari.

Per IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
TUTELA AMBIENTALE  
(Dott. Guido Calzia)

Firmato digitalmente da  
Dott. Marcello Visca

**MARCELLO VISCA**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
RISORSE ECONOMICHE  
(Dott. Stefano Cervi)

Firmato digitalmente da

**STEFANO CERVI**


**DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ***DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF*IL/LA SOTTOSCRITTO/A **STEFANO ANTONIO ZAGHIS**NATO/A A **MILANO** \_\_\_\_\_IL **09/06/1971** \_\_\_\_\_RESIDENTE IN **ROMA** \_\_\_\_\_VIA **VIA RAFFAELE LAMBRUSCHINI N. 13** \_\_\_\_\_IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **AMA S.P.A.** \_\_\_\_\_AVENTE SEDE LEGALE IN **ROMA** \_\_\_\_\_ VIA **CALDERON DE LA BARCA 87** \_\_\_\_\_CODICE FISCALE **ZGHSFN71H09F205N** \_\_\_\_\_ PARTITA IVA **05445891004** \_\_\_\_\_TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO **06.51692470** \_\_\_\_\_Indirizzo e-mail **AMMINISTRATORE@AMAROMA.IT** \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

**DICHIARA**

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 22.06.2020 CON NOTA PROT. AMA 0032784, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE I VALORI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARIFFA HANNO NATURA DI PRECONSUNTIVO, TENUTO CONTO CHE I BILANCI D'ESERCIZIO 2017 E 2018 NON SONO STATI ANCORA APPROVATI DA PARTE DEL SOCIO;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE, NON ESSENDO STATI APPROVATI I BILANCI 2017 E 2018, GLI STESSI DATI FANNO RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE DI PRECONSUNTIVO DEGLI STESSI ESERCIZI;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
  - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
  - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: .....

DATA


 IN FEDE

## DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

*DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF*

IL SOTTOSCRITTO VALLE PAOLO

NATO A GENOVA

IL 04 DICEMBRE 1958

RESIDENTE IN MONTEROTONDO (RM)

VIA ADIGE N.82

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ÆQUA ROMA S.P.A.

AVENTE SEDE LEGALE IN ROMA VIA OSTIENSE 131/L

CODICE FISCALE 08670661001 PARTITA IVA 08670661001

TELEFAX 06 57131597 TELEFONO 06 571311

INDIRIZZO E-MAIL PRESIDENZA@AEQUAROMA.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

### DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:  
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE  
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 19 GIUGNO 2020

IN FEDE

VALLE PAOLO  
 2020.06.19 10:23:01  
  
 CN=VALLE PAOLO  
 C=IT  
 O=ÆQUA ROMA S.P.A.  
 EQUA ROMA  
 RSA/2048 bits

## ROMA CAPITALE

N° del Repertorio

## CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

## SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA

vantati dall'Azienda Municipale Ambientale S.p.A. Roma nei confronti degli utenti di Roma Capitale per la  
tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno 2020 (duemilaventi) e questo di \_\_\_\_\_

del mese di \_\_\_\_\_ in Roma.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

## TRA

L'Azienda Municipale Ambientale S.p.A. Roma (di seguito denominata AMA S.p.A.) - C.F. e P.IVA  
05445891004 - con sede in Roma, Via Calderon de la Barca, n. 87, iscritta al Registro delle imprese presso  
la C.C.I.A.A. di Roma, legalmente rappresentata dall'Amministratore Unico pro-tempore,

## E

Roma Capitale – C.F. 02438750586 - P-IVA 01057861005), - con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n°  
1, rappresentata dal del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, domiciliato per la carica ove sopra, il  
quale interviene in legale rappresentanza dell'Ente suddetto, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale  
e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000, in virtù dei poteri che gli derivano dall'Ordinanza della Sindaca n. 49  
del 16 marzo 2018.

## PREMESSO:

- Che l'art. 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha inserito il comma 654-bis all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che "tra le componenti di costo (del P.E.F. - Piano Economico Finanziario) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tariffa di Igiene Ambientale, alla Tariffa Integrata Ambientale, nonché al Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)";
- Che AMA S.p.A. è titolare di una massa di crediti TARI afferenti alle annualità 2003 – 2009, non coperta da fondi svalutazione crediti, dichiarati inesigibili con nota prot. n. 0003999.I del 21.09.2020 per complessivi € 102.264.705,00;
- Che la deliberazione di A.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato adottato il PEF 2020 ha previsto, in base al citato comma 654-bis della Legge n. 147 del 2013, l'inserimento della suddetta somma

nei Piani Finanziari 2020- 2023 secondo le seguenti quote: € 36.500.000,00 nel 2020, € 36.500.000,00 nel 2021, € 15.000.000,00 nel 2022 e € 14.644.705,00 nel 2023.

- Che, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, AMA S.p.A. ha chiesto di addivenire alla stipula del presente contratto;
- Che quanto sopra comporterà la corresponsione ad AMA S.p.A. dell'importo di € 102.264.705,00, di cui € 36.500.000,00 già inseriti nel PEF 2020 e, a garanzia dell'introito di tale somma, le parti convengono tra Loro che Roma Capitale — al verificarsi della condizione sospensiva del mancato inserimento nei PEF dal 2021 al 2023 di costi per crediti TARI inesigibili di pari importo (vedi art. 2 del presente contratto) — acquisisca da AMA S.p.A. crediti per il valore pari all'eventuale differenza positiva tra: € 36.500.000,00 per l'anno 2021, € 15.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 14.644.705,00 per l'anno 2023, e la somma dei crediti TARI inesigibili inseriti in tariffa TARI per i medesimi esercizi;
- Che, nell'ipotesi in cui Roma Capitale non ottemperi a quanto sopra e, quindi, rispettivamente, negli anni dal 2021 al 2023, non preveda in tariffa le voci di costo afferenti ai crediti inesigibili di cui all'art. 1, comma 654-bis, della Legge n. 147 del 2013 e alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEF 2020, le parti convengono tra Loro che il presente contratto produrrà automaticamente i propri effetti;
- Che Roma Capitale con la citata deliberazione di A.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha ritenuto di accettare la richiesta di AMA S.p.A. di addivenire alla stipula del presente contratto di cessione di credito sotto condizione sospensiva al fine di assicurare la ripartizione in più annualità dei predetti mancati ricavi relativi a crediti inesigibili, per i quali vige l'obbligo di inserimento tra le componenti del PEF, garantendo al contempo la salvaguardia dei fabbisogni finanziari di AMA S.p.A.;
- Che, nell'ambito di tale quadro fattuale e giuridico, le parti hanno quindi ritenuto opportuno e conveniente, nel reciproco interesse e coerentemente agli atti deliberativi sopra menzionati, di procedere alla cessione dei crediti vantati da AMA S.p.A. nei confronti degli utenti di Roma Capitale per la tariffa sui rifiuti (TARI), per l'importo corrispondente ad € 66,144.705,00, a favore della stessa Roma Capitale; cessione che, come sopra specificato, viene sottoposta a condizione sospensiva e che, pertanto, esplicherà i propri effetti solo ed esclusivamente al momento del verificarsi della stessa.

Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

### Oggetto

AMA S.p.A., come sopra rappresentata, cede a Roma Capitale, che, come sopra rappresentata, accetta, la massa dei crediti inesigibili TARI di cui alle premesse nell'ammontare nominale di € 66.144.705,00 (sessantaseimilionicentoquarantaquattromilasettecentocinque,00), al fine dell'inserimento in tariffa TARI come costo del servizio ai sensi del più volte citato art. 1, comma 654 bis, della Legge n. 143 del 2013. Tale somma verrà corrisposta ad AMA S.p.A. da Roma Capitale - solo nell'ipotesi in cui il presente contratto produca i propri effetti al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo articolo 2 - come segue: € 36.500.000,00 entro il 31 dicembre 2021, € 15.000.000,00 entro il 31 dicembre 2022 ed € 14.644.705,00 entro il 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'art. 1262 del codice civile, AMA S.p.A., come sopra rappresentata, si impegna a consegnare a Roma Capitale, al verificarsi della condizione sospensiva di cui al successivo articolo 2, quale prova dei crediti oggetto di cessione, la relativa documentazione. AMA S.p.A. comunque produce fin da ora la tabella riepilogativa dei crediti iscritti a ruolo, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

## **Articolo 2**

### **Condizione sospensiva**

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 del codice civile, produrrà i propri effetti solo al verificarsi della seguente condizione sospensiva e cioè qualora, rispettivamente negli anni 2021, 2022 e 2023, Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 654 bis, della Legge n. 147 del 2013, entro il termine di legge di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi di riferimento, non mantenga integralmente in tariffa per le tre annualità le voci di costo per crediti TARI inesigibili di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del PEF 2020.

Le parti si danno reciprocamente atto che la condizione sospensiva di cui sopra opererà anche per una singola annualità.

Le parti convengono, altresì, che, laddove Roma Capitale includa nel PEF importi relativi a crediti inesigibili in misura inferiore rispetto alle somme di cui al precedente articolo 1 del presente contratto, Roma Capitale stessa acquisirà quote inesigibili pari all'eventuale differenza positiva tra: € 36.500.000,00 per l'anno 2021, € 15.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 14.644.705,00 per il 2023, e la somma dei crediti TARI inesigibili inseriti in tariffa TARI per i medesimi esercizi.

Le parti convengono, infine, che al verificarsi della condizione sospensiva dovrà essere effettuata un'ulteriore verifica sull'esistenza dei crediti iscritti a ruolo fino a concorrenza della somma che dovrà essere acquisita, con le stesse modalità di cui al precedente periodo.

## **Articolo 3**

### **Finanziamento**

La somma di € 66.144.705,00 stabilita al precedente articolo 1 del presente contratto trova copertura finanziaria nel bilancio di Roma Capitale per le annualità 2021 - 2023.

### **Articolo 4**

#### **Foro competente**

Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito al presente contratto sarà esclusivamente quello di Roma.

### **Art. 5**

#### **Domicilio**

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sopra indicate.

### **Art. 6**

#### **Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico di AMA S.p.A. che, come sopra rappresentata, accetta di sostenerle.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Per Roma Capitale

Per AMA S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, AMA S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara espressamente di approvare e di accettare senza alcuna riserva le clausole di cui agli articoli 2 (Condizione sospensiva), 3 (Finanziamento), 4 (Foro competente), 5 (Domicilio) e 6 (Spese contrattuali) del presente contratto.

Per Roma Capitale

Per AMA S.p.A.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 7 contrari e l'astensione del Consigliere De Vito.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Surni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Bugarini, Celli, De Priamo, Mussolini, Pelonzi, Piccolo e Tempesta.

La presente deliberazione assume il n. 118.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO – S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
G. VIGGIANO

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 13 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 ottobre 2020.

Li, 12 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: P. Ciutti

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 23 ottobre 2020.

Li, 26 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: P. Ciutti